

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 giugno 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA


## REGIONI

### SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE	REGIONE LIGURIA
<p>LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 4.  <b>Autorizzazione alla richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</b> (19R00162) ..... Pag. 1</p>	<p>LEGGE REGIONALE 8 marzo 2019, n. 2.  <b>Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia).</b> (19R00168) Pag. 17</p>
<p>LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2019, n. 5.  <b>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante.</b> (19R00163)..... Pag. 2</p>	<p><b>REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)</b></p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 marzo 2019, n. 6.  <b>Ulteriori semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento.</b> (19R00169)..... Pag. 18</p>
<p>LEGGE REGIONALE 1° marzo 2019, n. 6.  <b>Nuove norme in materia di politiche giovanili.</b> (19R00165) ..... Pag. 11</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 marzo 2019, n. 7.  <b>Modifiche al regolamento sulle procedure di protocollo e sull'Amministrazione provinciale digitale.</b> (19R00170)..... Pag. 19</p>
<p>LEGGE REGIONALE 1° marzo 2019, n. 7.  <b>Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali").</b> (19R00166) ..... Pag. 16</p>	<p><b>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA</b></p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2019, n. 026/Pres.  <b>Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con DPR n. 0165/Pres. del 19 agosto 2015.</b> (19R00157) ..... Pag. 22</p>
<p>LEGGE REGIONALE 1° marzo 2019, n. 8.  <b>Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20).</b> (19R00167)..... Pag. 17</p>	



<b>REGIONE TOSCANA</b>	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2019, n. 14/R.</p> <p><b>Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”).</b> (19R00184)...</p>	<p>GIUNTA</p> <p>Pag. 24</p>
<b>REGIONE BASILICATA</b>	
<p>LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 43.</p> <p><b>Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.</b> (19R00112).....</p>	<p>GIUNTA</p> <p>Pag. 26</p>
<p>LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 44.</p> <p><b>Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata.</b> (19R00113) .....</p>	<p>Pag. 28</p>
<p>LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 45.</p> <p><b>Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale.</b> (19R00114) .....</p>	<p>Pag. 30</p>
<p>LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 46.</p> <p><b>Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione.</b> (19R00115) .....</p>	<p>Pag. 33</p>



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 4.

**Autorizzazione alla richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 2019)*

La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione all'anticipazione di liquidità*

1. La giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), da destinare al rimborso di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Ai sensi della legge n. 145/2018, l'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 non costituisce indebitamento ai sensi dell'art. 62, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42), è contratta in deroga alle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e può essere concessa entro il limite massimo del 5 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», accertate nell'anno 2017.

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 2, stimati per l'esercizio finanziario 2019 in un importo massimo pari ad euro 1000,00, si fa fronte con le risorse di parte corrente già iscritte nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2019-2021, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, nella misura massima mensile pari ad 1/12, con gli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie), contenuti nel disegno di legge n. 342 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021).

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 febbraio 2019

CHIAMPARINO

*(Omissis).*

19R00162



LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2019, n. 5.

**Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 9S3 del 28 febbraio 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive all'aperto e del turismo itinerante al fine di:

*a)* riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aperto per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione;

*b)* favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio piemontese;

*c)* valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;

*d)* sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aperto, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e migliorarne la qualità dell'organizzazione e dei relativi servizi;

*e)* promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo;

*f)* incentivare il turismo itinerante per vivere la vacanza a stretto contatto con la natura e la cultura dei luoghi visitati, lontano dalle destinazioni di massa e dal turismo stanziale;

*g)* proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Con-

venzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

*h)* disciplinare l'offerta turistica all'aperto in aree e spazi privati in un'ottica di economia condivisa dei servizi offerti.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività ricettive all'aperto, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale da associazioni ed enti senza scopo di lucro, per l'offerta al pubblico dei servizi di ospitalità turistica, servizi pertinenziali e complementari nelle seguenti strutture:

- a)* campeggi;
- b)* villaggi turistici;
- c)* campeggi temporanei o mobili;
- d)* aree per il turismo itinerante.

Art. 3.

*Servizi di ospitalità turistica e pertinenziali*

1. Nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* sono assicurati durante il soggiorno i seguenti servizi di ospitalità turistica:

*a)* fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno nelle unità abitative su richiesta;

*b)* fornitura di energia elettrica, acqua e di riscaldamento nelle unità abitative nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;

*c)* assistenza, manutenzione e riparazioni nelle unità abitative;

*d)* ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.


2. Le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* possono offrire ad esclusivo utilizzo degli ospiti servizi pertinenziali quali:

*a)* preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

*b)* esercizi commerciali;

*c)* rimessaggio dei mezzi di pernottamento.

3. L'eventuale svolgimento delle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, di vendita e rimessaggio alle persone non alloggiate è soggetto alla disciplina vigente in materia di commercio.



## Art. 4.

*Locali accessori e servizi complementari*

1. Le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* possono offrire locali accessori e servizi complementari per il benessere e il relax degli ospiti, a condizione che la relativa gestione sia condotta in forma complementare all'ospitalità.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 19, disciplina i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali nonché delle piscine e degli spazi eventualmente destinati alle attività di cui al comma 1.

## Art. 5.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

*a)* equipaggio: le persone che, singolarmente o in gruppo, soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto in una piazzola o unità abitativa, con o senza mezzi mobili di pernottamento propri;

*b)* piazzole: le superfici attrezzate messe a disposizione del turista atte ad ospitare l'equipaggio provvisto di tende o di mezzi mobili di pernottamento propri, nonché gli allestimenti mobili e le strutture accessorie o di appoggio;

*c)* unità abitative fisse: i bungalows, gli chalet, le soluzioni ricettive innovative, con o senza servizio autonomo di cucina, realizzate in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione, ancorché sopraelevate o ipogee, ancorate in modo stabile al suolo e come tali concernenti volumi assenti nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche;

*d)* mezzi mobili: i mezzi ricreazionali, con o senza motore, quali le case mobili o mobilhome, i *motorhome*, i camper o autocaravan, i maxicaravan, i caravan o roulotte, anche messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, aventi caratteristiche di mobilità e contraddistinte da meccanismi di rotazione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;

*e)* allestimenti mobili: le tende, nelle loro varie articolazioni e soluzioni, non ancorate in modo stabile al suolo, atte a soddisfare esigenze meramente temporanee aventi caratteristiche di mobilità e rimovibili in ogni momento;

*f)* strutture edilizie leggere e manufatti: le strutture e i manufatti predisposti temporaneamente dal turista conformi al regolamento interno della struttura ricettiva accostabili all'allestimento o al mezzo mobile di pernottamento, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni a carattere residenziale, realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati

al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;

*g)* preingressi: le strutture, per il soggiorno diurno degli ospiti conformi al regolamento interno della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento.

2. I requisiti, le caratteristiche tecniche e funzionali delle casistiche definite al comma 1 sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

*Capo II*

## TIPOLOGIE RICETTIVE ALL'APERTO E ITINERANTI

## Art. 6.

*Campeggi e villaggi turistici*

1. Sono campeggi le strutture ricettive all'aperto che, in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate per l'insediamento di tende o di altri mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei turisti e in via residuale in unità abitative o in allestimenti e mezzi mobili collocati dal titolare o gestore.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto che in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal titolare o gestore e costituiti da unità abitative fisse o allestimenti mobili e in via residuale in piazzole a favore di turisti provvisti di propri allestimenti e mezzi mobili di pernottamento.

3. L'appartenenza alla tipologia campeggio o villaggio turistico è determinata dal criterio di prevalenza percentuale, nel computo della capacità ricettiva, come di seguito determinata:

*a)* campeggio: se il numero delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, è inferiore al 30 per cento rispetto alla capacità ricettiva totale;

*b)* villaggio turistico: se il numero delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, è almeno il 30 per cento rispetto alla capacità ricettiva totale.

4. Le strutture ricettive all'aperto di cui ai commi 1 e 2 si distinguono in:

*a)* strutture di transito: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata limitata in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti;

*b)* strutture stanziali: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata fino a un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttu-



ra, in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole, prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti ed è garantito il mantenimento di un numero minimo di cinque piazzole a disposizione dei turisti in transito;

c) strutture miste: strutture ricettive all'aperto in cui coesistono le forme di occupazione di cui alle lettere a) e b).

5. Il comune può consentire su aree pubbliche o private, campeggi temporanei o mobili, per finalità sociali, ricreative, culturali e sportive.

6. I complessi ricettivi all'aperto si dotano di apposito regolamento riguardante le norme comportamentali da rispettare al loro interno, trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e reso ben visibile al pubblico.

7. I requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei campeggi, dei villaggi turistici nonché dei locali adibiti all'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e i requisiti igienico-sanitari minimi e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili, sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

#### Art. 7.

##### Garden sharing

1. È consentito da parte di soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenti alla propria abitazione, in aree con destinazione d'uso residenziale, per le quali le condizioni di compatibilità urbanistica sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19, con offerta di servizi in modalità *garden sharing*.

2. Il *garden sharing* concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

3. L'attività di *garden sharing* è avviata ai sensi dell'art. 13 ed è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) è presente almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto ed aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;

b) è data ospitalità fino ad un numero massimo di due equipaggi, per un numero massimo di dieci persone e per non più di sette notti consecutive;

c) è dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.

4. I requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici ed igienico-sanitari minimi, nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a *garden sharing* sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

#### Art. 8.

##### Aree per il turismo itinerante

1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni promuovono a favore di imprese private e di associazioni o enti senza scopo di lucro, la realizzazione di apposite aree per la ricettività all'aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, nonché nelle vicinanze dei principali assi viari, tenuto conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative.

2. Rientrano nel turismo ricettivo itinerante le aree, pubbliche o private, integrate con il paesaggio naturale circostante, a basso impatto ambientale, destinate a turisti provvisti di veicoli mobili di pernottamento o mezzi ricreazionali autosufficienti, così come definiti agli articoli 47, 54 e 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che soggiornano in una determinata località, spostandosi lungo propri itinerari.

3. Le aree di cui al presente articolo si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) aree attrezzate o aree di sosta: aree destinate alla sosta e al pernottamento di turisti itineranti;

b) aree camper service: piazzole attrezzate per i turisti itineranti destinate alla sosta breve dei veicoli ricreazionali presso le strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 6, commi 1 e 2, e in alcune aree di servizio prevalentemente autostradali di cui all'art. 185 del decreto legislativo n. 285/1992;

c) punti sosta: aree destinate a parcheggio dove sono consentiti la sosta e il pernottamento, senza servizi aggiuntivi.

4. Le aree di cui al comma 3 sono dotate di impianti e attrezzature definite dall'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

5. Con specifico regolamento sono disciplinati i comportamenti da adottare all'interno delle aree per il turismo itinerante trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla SCIA e reso ben visibile al pubblico.

6. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 19 disciplina i requisiti tecnici e quelli igienico-sanitari, le caratteristiche tecnico-funzionali, nonché i servizi offerti nelle aree per il turismo itinerante.


#### Capo III

##### ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

#### Art. 9.

*Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante.*

1. L'insediamento dei complessi ricettivi all'aperto ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5, è consentito unicamente nelle aree



destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali e in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali e biodiversità, della Rete Natura 2000, nonché alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, ed è soggetto al rilascio di un permesso di costruire, nonché al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e ai costi di costruzione.

2. Sono soggette, altresì, al rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1 le strutture di cui all'art. 5, comma 1, lettera c). Non sono soggette al suddetto permesso le installazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), a condizione che il progetto licenziato con il permesso di costruire comprenda e rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni. Le installazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), ad eccezione delle case mobili o mobilhome, e) ed f) non costituiscono interventi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica. Le installazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), limitatamente alle case mobili o mobilhome, e g) non costituiscono interventi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica limitatamente agli interventi di cui al punto A. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

3. Se nelle aree per il turismo itinerante sono installate esclusivamente attrezzature dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che non determinano una trasformazione irreversibile e permanente del territorio su cui insistono, è richiesta una SCIA ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto.

4. L'allestimento di complessi ricettivi all'aperto all'interno di parchi regionali è consentito solo se conforme al piano del parco e al relativo regolamento e previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) per quanto riguarda i parchi nazionali e nel rispetto della disciplina regionale in materia di aree protette regionali e di Rete Natura 2000.

5. In caso di insediamento di nuovi complessi ricettivi, in aree sottoposte a tutela paesaggistica, è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

6. Le modifiche delle opere edilizie, ivi comprese le unità abitative fisse, sono consentite secondo il regime ordinario previsto dalla normativa edilizia e urbanistica in relazione alla rilevanza e all'entità delle modifiche.

## Art. 10.

### *Deroghe ed esclusioni*

1. Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per:

a) gli spazi all'aperto destinati alla sosta di campeggiatori all'interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;

b) le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi ricreazionali individuati dal decreto legislativo n. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione;

c) le aree e gli spazi privati offerti in modalità *garden sharing*, ai sensi dell'art. 7, previo consenso del proprietario.

2. Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero.

## Art. 11.

### *Procedimenti per l'allestimento dei complessi ricettivi all'aperto e per le aree destinate al turismo itinerante*

1. Il titolo abilitativo di cui all'art. 9, comma 1, è rilasciato dal comune territorialmente competente, sulla base dei seguenti elementi ed allegati:

a) documentazione comprovante l'esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento e alle relative pertinenze;

b) progetto preliminare di massima o di esecuzione delle opere nonché delle attività accessorie e complementari, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'art. 19;

c) planimetria generale in scala sufficiente a individuare chiaramente la localizzazione dei servizi, delle unità abitative e degli allestimenti di varia natura, comprensiva delle piazzole e relativa numerazione;

d) elaborati esecutivi degli allestimenti fissi;

e) relazione tecnica ed economica sulle opere oggetto di insediamento;

f) rispetto delle disposizioni e delle limitazioni in materia di sicurezza idrogeologica e sismica, di carattere naturalistico, ambientale e paesaggistico presenti nell'area oggetto di insediamento e della normativa in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale; in caso di area ricadente all'interno di un sito facente parte della Rete Natura 2000, è richiesta la preventiva valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

g) parere dei vigili del fuoco.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono richiesti anche per l'allestimento delle aree di cui all'art. 9, comma 3. In tal caso la documentazione, presentata da parte del soggetto interessato, è asseverata da un tecnico abilitato e trasmessa all'amministrazione comunale in allegato alla SCIA.



## Art. 12.

*Avvio di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante*

1. Chiunque intende gestire una delle strutture ricettive di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e art. 8, presenta, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 una SCIA, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.

2. La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile dal SUAP e predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

*a)* dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

*b)* dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa tecnica vigente in materia, nonché del decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone);

*c)* dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:

*a)* all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

*b)* alla provincia o alla Città metropolitana di Torino e all'agenzia turistica di accoglienza locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA, corredata dalla ricevuta di avvenuta presentazione.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1, è segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

7. I soggetti di cui al comma 1 ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:

*a)* comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'art. 109 del regio decreto n. 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);

*b)* trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'art. 5-bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria

alberghiera), e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);

*c)* comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo e loro esposizione al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive);

*d)* riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;

*e)* stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne, nonché ad impianti pertinenziali nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

## Art. 13.

*Avvio di campeggi temporanei o mobili e garden sharing*

1. Chiunque intende gestire un campeggio temporaneo o mobile di cui all'art. 6, comma 5, oppure un'attività di *garden sharing* di cui all'art. 7, presenta una comunicazione al comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

*a)* dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto n. 773/1931 e al rispetto dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011;

*b)* dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi della normativa tecnica vigente;

*c)* dei requisiti localizzativi e urbanistici, nonché dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

4. Il comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la trasmette in via telematica:

*a)* all'ASL per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

*b)* alla provincia o alla Città metropolitana di Torino e all'ATL competenti per territorio, a fini informativi.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella comunicazione di cui al comma 1 è segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al comune territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.





6. I soggetti di cui al comma 1, ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:

a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'art. 109 del regio decreto n. 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013;

b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'art. 5-bis della l.r. n. 12/1987 e nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989;

c) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;

d) stipula di un'apposita polizza assicurativa nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19, per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne nonché ad impianti pertinenziali.

#### Art. 14.

##### *Gestione delle attività*

1. La gestione dei complessi ricettivi all'aperto e delle aree per il turismo itinerante di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e art. 8, può essere svolta in forma imprenditoriale e in tal caso è in capo ad un unico soggetto giuridico. È altresì consentita la gestione da parte di enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro o che operano nel settore del turismo giovanile, nonché per finalità ricreative, culturali e sociali per i quali è ammessa la relativa gestione esclusivamente per i propri soci o aderenti alla singola organizzazione.

2. La gestione dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'art. 6, comma 5, è consentita esclusivamente da parte di enti o associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro o che operano nel settore del turismo giovanile, nonché per finalità ricreative, culturali e sociali per i quali è ammessa la relativa gestione per i propri soci o aderenti alla singola organizzazione.

3. La gestione delle attività in modalità garden sharing è svolta esclusivamente in forma non imprenditoriale da privati.

4. I servizi riservati ai turisti ospitati presso le strutture di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e art. 8, se svolte in modo imprenditoriale, possono essere gestiti direttamente dal titolare della struttura ricettiva o affidati ad altri soggetti in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilità anche della qualità dei servizi offerti dalla struttura ricettiva all'aperto; l'eventuale offerta del servizio di ristorazione alle persone non alloggiate è soggetta alla disciplina vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

5. Con riferimento alle strutture stanziali, l'occupazione delle piazzole è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, mediante stipula di appositi contratti non tacitamente rin-

novabili; al termine del rapporto contrattuale, in caso di mancato rinnovo, eventuali dotazioni, allestimenti, strutture accessorie o mezzi mobili di pernottamento sono rimossi a cura ed onere dell'ospite.

6. È fatto divieto per il titolare o gestore del complesso ricettivo all'aperto di assumere provvedimenti finalizzati:

a) al mutamento della destinazione d'uso delle unità abitative, dei manufatti e degli allestimenti mobili inediti nella struttura;

b) alla vendita delle piazzole;

c) ad ogni forma di utilizzo delle piazzole tale da comportare limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o di unità abitative, per periodi contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a *tour operators*.

#### Art. 15.

##### *Sospensione e cessazione volontaria dell'attività*

1. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, comma 6, e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, comma 5.

2. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabile, in seguito a valutazione favorevole del comune, di ulteriori centottanta giorni superati i quali, l'attività si intende cessata.

3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2, comprensivo della proroga, può essere usufruito ogni cinque anni.

#### Art. 16.

##### *Riserva di denominazione, classificazione e loghi distintivi*

1. L'uso dei termini campeggio, villaggio turistico, campeggio temporaneo o mobile, aree di sosta, camper service punto sosta e *garden sharing* è riservato esclusivamente a coloro che esercitano le attività disciplinate dalla presente legge.

2. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 6, commi 1 e 2, sono classificate sulla base degli standards qualitativi minimi riferiti ai seguenti parametri:

a) contesto ambientale;

b) dotazioni strutturali;


c) requisiti di professionalità del titolare o gestore, nonché del personale;

d) servizi complementari offerti.

3. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 6, comma 5 e art. 7, non sono soggette a classificazione.

4. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 8 sono classificate soltanto nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'art. 19, disciplina le modalità di classificazione, nonché l'uso del logo che identifica la struttura ricettiva all'aperto.



6. Le modifiche che comportano il cambio di classificazione della struttura ricettiva all'aperto sono soggette alle procedure amministrative di cui all'art. 12, comma 6.

7. I titolari o i gestori dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e art. 8, sono tenuti a:

a) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura e nell'area per il turismo itinerante il logo identificativo che riporta la classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19;

b) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del logo identificativo.

8. I titolari delle strutture di cui all'art. 7 non sono soggetti a classificazione, ma sono tenuti ad esporre in modo visibile il logo identificativo all'interno dell'area.

9. È fatto divieto ai titolari o gestori di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi identificativi differenti da quelli previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19 o idonei ad indurre in errore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.

#### Art. 17.

##### *Denominazioni alternative e aggiuntive*

1. I campeggi possono assumere denominazioni commerciali alternative quali *camping village* o *glamping* se possiedono gli specifici criteri tecnici ed i requisiti definiti nel regolamento di attuazione di cui all'art. 19; possono, altresì, assumere la denominazione di *camping*.

2. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 6, commi 1 e 2 e art. 8, possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di posto tappa se sono situate lungo un itinerario, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, ubicate anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, con offerta di peculiari servizi turistici definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 19.

#### Art. 18.

##### *Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell'offerta turistica nei complessi ricettivi all'aperto*

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria e nazionale, nonché nell'ambito della normativa regionale volta ad incentivare l'offerta turistica piemontese, realizza azioni di sostegno, di sviluppo e di promozione a favore delle strutture ricettive all'aperto.

#### Capo IV

#### DISPOSIZIONI ATTUATIVE

#### Art. 19.

##### *Regolamento di attuazione*

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

a) le caratteristiche tecniche dei campeggi e villaggi turistici di cui all'art. 6, commi 1 e 2;

b) le caratteristiche tecniche delle aree destinate al turismo itinerante di cui all'art. 8;

c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera a) nonché delle piscine e degli spazi eventualmente destinati ad attività complementari o servizi connessi, ivi compresa l'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;

d) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera b) tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;

e) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5;

f) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a *garden sharing* di cui all'art. 7;

g) gli standards qualitativi minimi per la classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree destinate al turismo itinerante laddove classificabili;

h) le caratteristiche e le modalità di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo di cui all'art. 16, tenuto conto della tipologia ricettiva;

i) le caratteristiche tecnico-edilizie e i requisiti igienico-sanitari delle soluzioni ricettive innovative tenuto conto di quanto previsto agli articoli 14 e 15 dell'allegato A del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4 (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche) e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del regolamento medesimo;

l) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dai complessi ricettivi all'aperto che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di posto tappa ai sensi dell'art. 17, comma 2, e le modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna struttura ricettiva;

m) i criteri tecnici, le caratteristiche e i requisiti generali utili per l'utilizzo delle denominazioni commerciali alternative di *camping village* o *glamping* di cui all'art. 17, comma 1;



n) i requisiti e le modalità di esercizio delle attività in complessi ricettivi all'aperto tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale delle medesime;

o) il periodo di apertura dei complessi ricettivi all'aperto, tenuto conto della possibilità che vengano esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale.

#### Capo V

### VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 20.

##### Funzioni di vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'art. 19, sono esercitate dal comune, anche in forma associata.

2. Al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza e di controllo, i comuni esercitano, in forma coordinata con gli altri soggetti localmente competenti, le attività di cui al comma 1 ed entro il 31 gennaio, con cadenza biennale, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attività esercitata nel biennio precedente.

#### Art. 21.

##### Sanzioni

1. Chiunque contravviene all'obbligo di cui all'art. 10, comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00;

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 12, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 12 oltre alla cessazione dell'attività;

b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12;

c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 7, lettera e), dell'art. 12.

3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 13, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 13 oltre alla cessazione dell'attività;

b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 13;

c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6, lettera d), dell'art. 13.

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 14, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 14;

b) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 14.

5. Chiunque contravviene alle prescrizioni dell'art. 15, comma 2, e dell'art. 16, comma 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

6. In caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata nella SCIA, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 chiunque gestisce un complesso ricettivo all'aperto in violazione delle disposizioni di cui:

a) all'art. 16, comma 7, lettera a) ovvero attribuisce una classificazione diversa da quella assegnata;

b) all'art. 16, comma 7, lettera b);

c) all'art. 16, comma 8;

d) all'art. 16, comma 9;

e) all'art. 17.

8. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'art. 19, diverse da quelle previste nel presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 3.000,00.

9. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente, procede alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a sei mesi o alla sua cessazione, in caso di reiterazione costituita da più di due violazioni nell'arco di un quinquennio delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 6, e art. 14, comma 6.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera a), comma 3, lettera a) e comma 9 il comune provvede a trasmettere gli esiti degli accertamenti alla provincia o Città metropolitana di Torino, all'ASL e all'ATL territorialmente competenti ai fini informativi e di promozione turistica.

11. È fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità delle norme penali, se il fatto costituisce reato.

#### Art. 22.

##### Applicazione delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento, irrogazione, riscossione e introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 21 sono di competenza del comune anche in forma associata.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).



## Art. 23.

*Rivalutazione degli importi delle sanzioni*

1. La misura delle sanzioni indicate nell'art. 21 è aggiornata secondo le modalità di cui all'art. 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

*Capo VI*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGATIVE

## Art. 24.

*Disposizioni transitorie*

1. I complessi ricettivi all'aperto, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano, entro un anno, alle nuove disposizioni normative in materia di denominazione; in particolare, ai fini della denominazione di villaggio turistico di cui all'art. 6, comma 2, gli stessi adeguano le dotazioni delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti eventualmente messi a disposizione di turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi secondo i criteri percentuali indicati all'art. 6, comma 3, lettera b), oppure, in alternativa, modificano la propria tipologia nella denominazione campeggio.

## Art. 25.

*Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità di quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Art. 26.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto agli stessi si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disciplinate nell'ordinamento regionale.

## Art. 27.

*Abrogazione di norme*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), ad esclusione del primo comma dell'art. 3, dell'art. 16, nonché dell'allegato 1 (Caratteristiche tecniche comuni a campeggi e villaggi turistici) e dell'allegato 2 (Quadro di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto);

b) l'art. 26 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);

c) l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);

d) l'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle strutture ricettive alpinistiche e modifiche alle disposizioni regionali in materia di turismo).

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 19 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il primo comma dell'art. 3, l'art. 16 e gli allegati 1 e 2, della l.r. n. 54/1979;

b) la legge regionale 27 maggio 1980, n. 63 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto»);

c) la legge regionale 30 agosto 1984, n. 46 (Adeguamento delle leggi regionali 16 giugno 1981, n. 21 e 31 dicembre 1981, n. 59 «Classificazione delle aziende alberghiere» e delle leggi regionali 31 agosto 1979, n. 54 e 27 maggio 1980, n. 63 «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto» alla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, per il turismo);

d) l'art. 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere» e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto»);

e) il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 2013, n. 36 (D.G.R. n. 7-4530 del 10 settembre 2012. Disciplina dei preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno. Modifiche all'allegato 1 alla l.r. 31 agosto 1979, n. 54).

## Art. 28.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 febbraio 2019

CHIAMPARINO

(*Omissis*)

19R00163



LEGGE REGIONALE 1° marzo 2019, n. 6.

**Nuove norme in materia di politiche giovanili.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 10S2 del 7 marzo 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale della comunità.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea, nella Carta europea della partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltre che degli obiettivi fissati dal piano strategico di Europa 2020, riconosce l'autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento, ai sensi del comma 1, delle seguenti finalità:

- a) sviluppare politiche giovanili coordinate;
- b) riconoscere alle giovani generazioni della Regione, un ruolo consultivo e propositivo nell'ambito della programmazione di politiche giovanili;
- c) valorizzare le competenze e le iniziative delle giovani generazioni;
- d) promuovere l'impegno civile e politico delle giovani generazioni favorendo la cittadinanza attiva e la partecipazione;
- e) agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative di interesse giovanile e nonché l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione elettronica e ai progetti tecnologici innovativi;
- f) promuovere un sistema coordinato di informazione;
- g) promuovere l'educazione alla legalità e alla non violenza, alle tematiche di genere e di antidiscriminazione;
- h) favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse;

i) promuovere pari opportunità di accesso allo studio e al lavoro;

l) promuovere il benessere e l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita;

m) favorire l'accesso e la partecipazione delle giovani generazioni a progetti specifici in ambito culturale, turistico e sportivo;

n) promuovere il senso di appartenenza alla comunità nazionale ed europea;

o) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;

p) riconoscere le buone prassi degli *youth worker*, figure che consentono ai giovani di sviluppare il loro capitale umano, rafforzare quello sociale e far cambiare eventuali comportamenti a rischio;

q) favorire la rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale e attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;

r) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile.

3. Le finalità di cui al comma 2 sono attuate dalla Regione in concorso e in sinergia con gli enti locali, gli enti del terzo settore, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta alle giovani generazioni secondo le rispettive competenze.

Art. 2.

*Soggetti destinatari della legge*

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le persone giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali giovanili di età compresa tra i quindici ed i ventinove anni.

*Capo II*

FUNZIONI PROGRAMMATORIE E AMMINISTRATIVE


Art. 3.

*Funzioni della Regione*

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'art. 1:

a) favorisce il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, valorizzando progettualità in forma associata;

b) valorizza la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni attraverso l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'orientamento e l'accesso al mondo del lavoro;



c) sviluppa pratiche che favoriscono le pari opportunità e la partecipazione attiva giovanile anche a livello istituzionale;

d) promuove l'adozione di buone pratiche, di campagne informative coordinate ed innovative, in ordine all'educazione alla salute e ai corretti stili di vita;

e) promuove politiche di cittadinanza attiva, affiancando la famiglia, la scuola, le agenzie formative e le altre forme associative;

f) valorizza l'attività del Forum regionale giovani di cui all'art. 6;

g) coordina e accompagna lo sviluppo del modello di governance, il monitoraggio, il sostegno alla sperimentazione e allo sviluppo di azioni di sistema territoriale, laddove gli enti territoriali non siano attivi;

h) monitora le zone di aggregazione giovanile ad alto rischio di disagio e promuove strategie di avvicinamento e coinvolgimento dei giovani in situazione di emarginazione e devianza.

2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è attuato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, in raccordo con le altre strutture regionali sulla base delle rispettive competenze, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali.

#### Art. 4.

##### *Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino*

1. Le province e la Città metropolitana di Torino, nell'ambito delle funzioni e competenze:

a) gestiscono sul proprio territorio, d'intesa con gli enti locali, gli interventi di politiche giovanili;

b) possono svolgere funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e progettuale ai comuni del proprio territorio, anche attivando forme di collaborazione e coordinamento;

c) collaborano con la Regione in progetti di interesse trasversale, anche attraverso la cooperazione degli enti territoriali minori, con i centri di aggregazione giovanile e con le associazioni operanti nel settore a livello territoriale;

d) presentano, d'intesa con i comuni, proposte per l'elaborazione del Piano triennale regionale di cui all'art. 10.

2. La Città metropolitana di Torino concorre alla programmazione regionale degli interventi e dei servizi per i giovani, d'intesa con la Città di Torino mediante gli strumenti previsti all'art. 4, comma 2, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»).

#### Art. 5.

##### *Funzioni dei comuni*

1. I comuni, in forma singola o associata, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, in linea con i principi di sussidiarietà ed adeguatezza e in coerenza con la programmazione regionale:

a) realizzano interventi e progetti a favore della popolazione giovanile, rilevandone necessità ed esigenze anche avvalendosi dell'assistenza delle province e della Città metropolitana di Torino di cui all'art. 4;

b) favoriscono la creazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali che incoraggino la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;

c) favoriscono scambi culturali e ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;

d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dal modello di governance regionale e condividono con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale;

e) favoriscono la partecipazione di tutti i portatori d'interesse all'attuazione del Piano triennale di cui all'art. 10.

#### Capo III

#### PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

#### Art. 6.

##### *Forum regionale giovani*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il Forum regionale giovani, quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali.

2. Il Forum è composto da venticinque amministratori locali di età non superiore ai ventinove anni, designati dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali e da venticinque rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'art. 9.

3. Il Forum formula proposte in materia di politiche giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno e designa i propri rappresentanti all'interno dell'Organismo di coordinamento di cui all'art. 7.

4. Le modalità organizzative e di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

6. Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al funzionamento e all'operatività del Forum.



## Art. 7.

*Organismo di coordinamento*

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito l'organismo di coordinamento che è composto da:

a) l'assessore o l'assessora regionale competente in materia di politiche giovanili, o da una sua persona delegata, che lo presiede;

b) sei componenti designati dalle associazioni rappresentative degli enti locali;

c) dieci rappresentanti designati dal Forum secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 18;

d) cinque rappresentanti delle Università piemontesi designati rispettivamente dall'Università di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Università degli studi del Piemonte Orientale, dall'Università degli studi di Scienze gastronomiche e dall'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, previa apposita intesa;

e) una o un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) designato dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte previa apposita intesa;

f) il o la Presidente di ciascuna delle consulte studentesche.

2. L'Organismo di coordinamento di cui al comma 1 svolge funzioni di collaborazione anche al fine dell'elaborazione del piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili.

3. La partecipazione è resa a titolo gratuito e ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 18.

*Capo IV*

## STRUMENTI ATTUATIVI

## Art. 8.

*Realizzazione dei programmi regionali*

1. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi, sostiene il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e, in coerenza con le funzioni individuate all'art. 3, progetti ed iniziative a favore delle politiche giovanili.

2. I bandi sono elaborati secondo le modalità e le procedure disciplinate ai sensi dell'art. 18.

## Art. 9.

*Registro delle associazioni giovanili*

1. È istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.

2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nella Regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. I requisiti per l'iscrizione al registro sono:

a) l'assenza dello scopo di lucro;

b) l'ordinamento interno ispirato ai principi della Costituzione italiana;

c) l'elettività e gratuità delle cariche associative;

d) il coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.

4. Le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, conservazione e pubblicazione del registro regionale sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 18.

5. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.

## Art. 10.

*Piano triennale*

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, approva il Piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili su proposta della Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge.

2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione.

*Capo V*

## POLITICHE SETTORIALI

## Art. 11.

*Informagiovani*

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani e ne assicura il coordinamento anche attraverso la formazione di reti sul territorio.

2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di sportello informativo plurisettoriale e di centro servizi delle politiche giovanili.


3. Gli Informagiovani attivano collegamenti con le università, le biblioteche, le istituzioni scolastiche, i servizi per l'orientamento, i centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse giovanile.

4. Il regolamento di cui all'art. 18 definisce le funzioni degli Informagiovani necessarie per accedere ai benefici previsti dalla presente legge e disciplina le modalità di monitoraggio delle relative attività.

## Art. 12.

*Spazi di aggregazione giovanili*

1. La Regione promuove gli spazi di aggregazione giovanili quali luoghi di incontro volti a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione.



2. Gli spazi di aggregazione giovanili devono essere finalizzati a consentire ai giovani di:

a) produrre in modo partecipato il progetto di uno spazio che permetta ai giovani del territorio di relazionarsi, socializzare con i propri coetanei attraverso la libera realizzazione di attività legate ai loro interessi, dando continuità alle loro passioni, raccogliendone le richieste spontanee e offrendo loro l'opportunità per la realizzazione;

b) ospitare nuove attività e progetti di comunità e iniziative volte alla prevenzione del disagio;

c) individuare la rete di tutti i soggetti coinvolti, la loro distribuzione sul territorio e la ripartizione delle funzioni per ciascuno di loro.

3. La Regione sostiene le iniziative autonome delle scuole, delle università e degli enti locali volte a dedicare spazi degli edifici scolastici, universitari e pubblici all'aggregazione giovanile culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni studentesche.

4. Il regolamento di cui all'art. 18 disciplina le modalità di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, nonché le modalità attuative di quanto previsto al comma 2.

5. Con la stipula di appositi protocolli di intesa, la Regione e i comuni disciplinano le modalità di concessione e gestione di spazi per la libera aggregazione di giovani.

#### Art. 13.

##### *Sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita civile e politica*

1. La Regione promuove e sostiene progetti dedicati alla formazione dei giovani amministratori e progetti volti ad accrescere la partecipazione dei giovani alla vita civile e politica, anche locale.

2. La Regione attiva progetti di *e-democracy*, *open government* e *open data*, anche attraverso canali inattivi di comunicazione inseriti nel portale regionale di cui all'art. 14.

3. La Regione promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo strutturato con le giovani generazioni, come definite dalle politiche europee in materia di partecipazione giovanile.

4. Il regolamento di cui all'art. 18 disciplina le modalità attuative del presente articolo.

#### Art. 14.

##### *Portale Piemonte Giovani*

1. La Regione istituisce il Portale Piemonte Giovani, quale canale di comunicazione ufficiale in materia di politiche giovanili, gestito dalla struttura regionale competente in materia.

2. La Regione, in collaborazione con le altre strutture regionali e con gli enti locali interessati, garantisce l'aggiornamento continuo delle informazioni disponibili sul Portale Piemonte Giovani e ne cura la diffusione anche attraverso i principali social network.

3. Il regolamento di cui all'art. 18 disciplina le modalità attuative del presente articolo.

#### Art. 15.

##### *Figura dello youth worker*

1. La Regione valorizza e promuove le pratiche degli *youth worker*, nell'ambito dei servizi di animazione socio educativi rivolti ai giovani e nelle azioni di contatto, scambio e condivisione tra i giovani e tra le generazioni.

2. La Regione sostiene gli *youth worker* che intendono acquisire le capacità e le competenze necessarie e utili ad ampliare la partecipazione giovanile, accrescere l'autonomia e l'inclusione dei giovani nella società e rafforzare le organizzazioni giovanili.

#### Art. 16.

##### *Mobilità e scambi*

1. La Regione promuove le attività legate alla mobilità internazionale delle persone giovani mediante le politiche del volontariato e gli scambi, in particolare con i Paesi dell'Unione europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva.

2. La Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni riconoscono alle giovani generazioni il valore dell'acquisizione di esperienze tramite l'educazione non formale e informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono promuovendo scambi, attività di volontariato, progetti di iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

3. La Regione promuove, di intesa con le amministrazioni locali preposte, le attività legate alla mobilità regionale e tra comuni, al fine di rendere i servizi di trasporto più fruibili dalla popolazione giovanile per favorire la partecipazione alle azioni formative, esperienziali relazionali e di aggregazione rivolte alle giovani generazioni.


#### Art. 17.

##### *Azioni di promozione sociale*

1. La Regione promuove le forme di volontariato ed in particolare la partecipazione giovanile a progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva anche attraverso il servizio civile, come previsto dalla legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte).

2. La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche che prevedono l'apporto ed il coinvolgimento del volontariato, nelle forme e modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione giovanile a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze e competenze umane e professionali nel loro percorso di vita.





*Capo VI*

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI

## Art. 18.

*Regolamento attuativo*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il regolamento che definisce la disciplina attuative e di dettaglio per l'operatività delle disposizioni previste dalla presente legge.

## Art. 19.

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della partecipazione, delle pari opportunità, del benessere e dell'educazione, di inserimento effettivo nella società, di sviluppo del capitale umano e sociale e di contrasto di fenomeni di emarginazione.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione al Consiglio regionale della proposta di Piano regionale degli interventi per le politiche giovanili ai sensi dell'art. 10, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione successiva alla prima è presentata con periodicità almeno triennale.

3. La relazione di cui al comma 2, fornisce le seguenti informazioni:

a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;

b) un quadro dell'andamento complessivo delle politiche giovanili attuate con una sintesi delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale;

c) una descrizione sintetica delle modalità e dei criteri di iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili, nonché della sua consistenza;

d) gli esiti di un monitoraggio sull'attuazione e sul funzionamento del Portale Piemonte Giovani di cui all'art. 14;

e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative, di progetti e interventi e alla loro distribuzione territoriale.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

## Art. 20.

*Norma transitoria*

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 21, la Consulta regionale dei giovani, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), svolge le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato coincidente con la conclusione dell'attuale legislatura.

2. In fase di prima attuazione dell'art. 6, fanno parte di diritto del Forum regionale giovani tre componenti individuati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della Consulta regionale dei giovani in carica nella X legislatura.

3. In fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione nonché i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi di cui alla l.r. 16/1995, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e attuazione previsti dalla presente legge.

## Art. 21.

*Norma finanziaria*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2019 la spesa di euro 350.000,00, per l'anno 2020 la spesa di euro 350.000,00 e per l'anno 2021 la spesa di euro 350.000,00, stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti), che presenta la necessaria copertura.

2. Alla ripartizione delle risorse, per il finanziamento di progetti e interventi da realizzare in attuazione della presente legge, si provvede annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purchè da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

## Art. 22.


*Abrogazioni*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), ad eccezione dell'art. 4;

b) gli articoli 131, 132, 133, 134 e 135 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

2. L'art. 4 della l.r. 16/1995 è abrogato a decorrere dall'XI legislatura.



## Art. 23.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. L'art. 6 e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dall'XI legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° marzo 2019

CHIAMPARINO

(*Omissis*)

19R00165

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2019, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali").**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 - supplemento ordinario n. 2 del 7 marzo 2019*)

La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 10  
della legge regionale n. 30/2006*

1. L'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali») è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Gettoni di presenza e rimborsi spese*). — 1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del

CAL e ai componenti del suo ufficio di presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00.

2. In caso di non utilizzo dell'autovettura di servizio, ai componenti del CAL è altresì corrisposto, per la partecipazione alle sedute di cui al comma 1, il rimborso per ogni chilometro percorso dalla sede dell'ente di appartenenza alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde senza piombo, calcolato sulla media mensile pubblicata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, nonché secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. Il rimborso di cui al comma 2 non è corrisposto se l'ente di appartenenza ha sede nel Comune di Torino.

4. Al Presidente, ovvero al componente dell'ufficio di presidenza da lui delegato, è inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, fuori dal territorio regionale, effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, previa autorizzazione e secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di presidenza.».

## Art. 2.

*Modifica dell'art. 17  
della legge regionale n. 30/2006*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2006 è inserito il seguente:

«2-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'art. 10, commi 1 e 4, quantificati in euro 7.000,00 per il 2019 e in euro 10.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo, si provvede con le risorse iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.».

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° marzo 2019

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00166



LEGGE REGIONALE 1° marzo 2019, n. 8.

**Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 - supplemento ordinario n. 2 del 7 marzo 2019)*

La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale  
3 agosto 2011, n. 15*

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 «Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri») è sostituito dal seguente:

«5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione.»

Art. 2.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° marzo 2019

CHIAMPARINO

*(Omissis).*

19R00167

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2019, n. 2.

**Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 3 del 13 marzo 2019)*

Il consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)*

1. Dopo la lettera *j*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«*j-bis*) il rilascio dei patentini di primo e secondo grado per l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, ai sensi dell'art. 287, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, compresa la disciplina dei relativi corsi di formazione, realizzati in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 3 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenda regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale) e successive modificazioni e integrazioni;

*j-ter*) la tenuta e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici di cui alla lettera *j-bis*).»



## Art. 2.

*Inserimento dell'art. 32.1  
della legge regionale n. 22/2007*

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 32.1 (*Rilascio patentini impianti termici civili*).  
— 1. Ai sensi dell'art. 287, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di primo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 287, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di secondo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione dell'attestato comprovante il superamento dell'esame finale del corso di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera j-bis), realizzato ai sensi della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di analogo corso di formazione autorizzato da altra amministrazione competente, se svolto fuori dal territorio regionale.

3. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciato ai sensi del regio decreto n. 824/1927 e successive modificazioni e integrazioni, consente il rilascio del patentino senza la necessità di svolgere il corso di formazione di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è istituito il Registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.

5. La giunta regionale definisce, in particolare:

a) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di primo e di secondo grado;

b) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro di cui al comma 4, che è tenuto presso la Regione e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;

c) il procedimento per il rilascio del patentino;

d) le modalità di prima applicazione dell'iscrizione nel registro.

6. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica la disciplina prevista dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.»

## Art. 3.

*Modifica all'art. 33  
della legge regionale n. 22/2007*

1. Dopo il comma 10 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dall'inadempimento degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) spettano alle autorità competenti a effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni di cui agli articoli 8 e 9.

10-ter. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10-bis spettano alle autorità competenti che le hanno irrogate.

10-quater. All'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 288, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 marzo 2019

*Il Presidente: TOTI*

(*Omissis*).

19R00168


**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 marzo 2019, n. 6.

**Ulteriori semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 13/Sez. Gen. del 28 marzo 2019)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della giunta provinciale del 19 marzo 2019, n. 167.



EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento prevede ulteriori semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento. Esso è emanato ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 2.

*Autorizzazione in deroga*

1. A fronte di ragioni di interesse pubblico e di particolare urgenza, che va in ogni caso debitamente motivata, il direttore/la direttrice dell'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) può autorizzare le stazioni appaltanti a gestire autonomamente le procedure di aggiudicazione anche nei casi in cui l'acquisizione di beni, servizi o lavori dovrebbe avvenire per il tramite dell'Agenzia stessa. A tal fine devono tuttavia sussistere i seguenti presupposti:

*a*) la stazione appaltante ha comunicato alla ACP, entro la fine dell'anno precedente, il fabbisogno annuale delle procedure di affidamento da bandire;

*b*) rispetto alla pianificazione prevista dal Piano della performance le risorse della ACP sono sottoposte a carico eccessivo oppure sono del tutto insufficienti a causa della momentanea carenza di personale;

*c*) la motivazione per la pubblicazione d'urgenza della procedura da parte dell'ente non è da ricondursi a negligenza dell'ente stesso.

2. In ogni caso l'ente che ottiene un'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 1, deve:

*a*) utilizzare la documentazione standard di cui all'art. 5, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche;

*b*) utilizzare la piattaforma di cui all'art. 5, commi 4 e 5, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16;

*c*) osservare le disposizioni concernenti le commissioni di valutazione ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 marzo 2019

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*  
(*Omissis*).

19R00169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
22 marzo 2019, n. 7.

**Modifiche al regolamento sulle procedure di protocollo e sull'Amministrazione provinciale digitale.**

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13/Sez. Gen. del 28 marzo 2019*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 marzo 2019, n. 172

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *a/bis*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a/bis*) sistema di conservazione digitale: archivio che garantisce nel tempo l'integrità e la leggibilità dei documenti informatici nonché la validità della firma digitale;».

2. Nel testo tedesco della lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, la parola «*aufbewahrt*» è sostituita dalla parola «*verwahrt*».

3. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:

«*d*) assegnazione: funzione che determina la visione delle registrazioni di protocollo;».

4. Dopo la lettera *i*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, sono inserite le seguenti lettere *i/bis*) e *i/ter*):

«*i/bis*) domicilio digitale: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nei rispettivi indici per la comunicazione e la notificazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

*i/ter*) domicilio digitale speciale: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) eletto per determinati procedimenti e non già presente nei rispettivi indici;».



5. La lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:

«*m*) INI-PEC: Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti;».

6. La lettera *n*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:

«*n*) IPA: Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;».

7. La lettera *s*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:

«*s*) scarto formale: distruzione dei documenti cartacei e cancellazione dei documenti informatici, decorsi i tempi di conservazione, previa autorizzazione delle commissioni di sorveglianza e scarto;».

8. Nel testo tedesco della lettera *v*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, la parola “*Aufbewahrung*” è sostituita dalla parola “*Verwahrung*”.

#### Art. 2.

1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, la parola “*einzelnen*” è sostituita dalla parola “*betroffenen*”.

#### Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«1. L'amministratore del registro di protocollo ha accesso a tutte le protocollazioni del registro di protocollo di appartenenza, gestisce le utenze *key-user*, la struttura dell'organigramma e le tabelle di configurazione ed effettua l'importazione di registri di emergenza nel registro di protocollo.»

#### Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6/bis del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:

«2. Il/La responsabile della gestione documentale ha accesso a tutte le protocollazioni del corrispondente registro.

3. Il/La responsabile della prevenzione della corruzione per l'Amministrazione provinciale ha accesso a tutte le protocollazioni del corrispondente registro.»

#### Art. 5.

1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 6/quarter del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, la parola “*digital*” è sostituita dalle parole “*mit digitaler Unterschrift*”.

#### Art. 6.

1. Nel testo italiano della lettera *f*) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole “ed esterni” sono sostituite dalle parole “e in uscita”.

2. La lettera *m*) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:

«*m*) eventuale assegnazione della registrazione di protocollo ad una o più strutture organizzative destinate al documento;».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 3/bis:

«3/bis. Il caricamento del documento informatico nel registro di protocollo è contestuale alla protocollazione.»

4. Dopo il comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 8:

«8. La protocollazione certifica l'ingresso e l'uscita dei documenti.»

#### Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La segnatura di protocollo è composta dalla denominazione del registro di protocollo o dal rispettivo codice, dalla data di protocollo e dal numero di protocollo.»

#### Art. 8.

1. Nel comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole “la corrispondenza interna che non ha rilevanza amministrativa o giuridica” sono sostituite dalle parole “i materiali statistici”.

#### Art. 9.

1. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole “all'archivio digitale” sono sostituite dalle parole “al sistema di conservazione digitale”.

#### Art. 10.

1. Nel comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole “presso le sedi di protocollo” sono sostituite dalle parole “presso le rispettive sedi di protocollo”.

2. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole “*nicht zuständigen Organisationseinheit eingehen*” sono sostituite dalle parole “*Organisationseinheit eingehen, die für deren Bearbeitung nicht zuständig ist*”.

3. Il comma 4 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«4. Le buste dei documenti cartacei in ingresso vanno conservate in tutti i casi in cui la data di spedizione assuma rilevanza giuridica. La busta va annotata nel registro di protocollo come allegato, unitamente alla data e all'ora risultanti dal timbro postale.»

4. Il comma 6 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Se un documento cartaceo è consegnato personalmente dal mittente o da una persona incaricata, il personale rilascia gratuitamente, quale ricevuta di avvenuta



consegna, una fotocopia della prima pagina del documento protocollato, su cui è apposta la segnatura di protocollo. Per i documenti informatici la segnatura di protocollo è fornita nel formato XML.»

5. Dopo la lettera *a)* del comma 7 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera *a/bis)*:

«*a/bis)* le caselle di posta elettronica specifiche per determinati procedimenti amministrativi;»

6. Nella lettera *d)* del comma 7 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole “(per es. cooperazione applicativa)” sono soppresse.

7. Il comma 8 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«8. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica all'Amministrazione provinciale sono valide:

*a)* se sottoscritte con firma digitale;

*b)* se l'identificazione dell'utente avviene a seconda del livello minimo di sicurezza richiesto mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

*c)* se sottoscritte con firma autografa e presentate unitamente alla copia del documento di identità.»

#### Art. 11.

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 19 (*Posta in uscita*). — 1. L'Amministrazione provinciale provvede alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale oppure al domicilio digitale speciale equivalgono alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.

2. Le comunicazioni ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi sono inviate al domicilio digitale indicato nell'INI-PEC, salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica.

3. Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi sono inviate al domicilio digitale indicato nell'IPA o tramite la cooperazione applicativa. I documenti possono essere, altresì, resi disponibili previa comunicazione delle modalità di accesso telematico agli stessi. Tra le pubbliche amministrazioni non è ammessa la trasmissione di documenti a mezzo fax.

4. Con l'avvio dell'operatività dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese», le comunicazioni ai cittadini e agli altri soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono inviate al domicilio digitale ivi indicato. Sino all'adozione del suddetto Indice, il domicilio digitale sarà quello indicato nella documentazione presentata all'Amministrazione provinciale.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono, altresì, eleggere, per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale, diverso da quello già riportato nei rispettivi indici.

6. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 4 o del domicilio digitale speciale di cui al comma 5, ai cittadini e agli altri soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 è inviata, a mezzo posta ordinaria, una copia cartacea tratta dal documento informatico originale. Nel caso in cui sussista un obbligo di notifica, la copia cartacea è inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Le comunicazioni non soggette a protocollazione sono di norma inviate alle caselle personali di posta elettronica.

#### Art. 12.

1. Il comma 4 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. La struttura organizzativa destinataria visualizza le registrazioni di protocollo assegnate attraverso la funzione “*to-do list*” del registro di protocollo.»

#### Art. 13.

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«Art. 21 (*Fascicolo digitale del personale*). — 1. I documenti e la documentazione concernenti il rapporto di lavoro del personale sono depositati nel fascicolo digitale del personale e non sono trasmessi per posta.

2. Il fascicolo digitale del personale provinciale e del personale dirigente, docente e ispettivo delle scuole a carattere statale viene alimentato dalle strutture organizzative provinciali e dalle direzioni scolastiche preposte all'amministrazione del personale, nel limite delle competenze loro assegnate.

3. I fascicoli del personale preesistenti all'introduzione del fascicolo digitale del personale confluiscono in quest'ultimo.

4. I fascicoli digitali dei singoli dipendenti sono accessibili esclusivamente a questi ultimi.»

#### Art. 14.

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:

«Art. 22 (*Codice univoco ufficio*). — 1. Ai fini della ricezione delle fatture elettroniche, alle singole strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale è assegnato un “codice univoco ufficio” risultante dall'IPA.»

#### Art. 15.

1. Nel comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole “rispettivamente dal Segretario generale/dalla Segretaria generale, dal Direttore generale/dalla Direttrice generale, dai direttori e dalle direttrici di ripartizione, dai direttori e dalle direttrici d'area ovvero dai direttori e dalle direttrici d'ufficio” sono sostituite dalle parole “da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.



## Art. 16.

1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, la parola "*Aufbewahrung*" è sostituita dalla parola "*Verwahrung*".

## Art. 17.

1. Nel testo italiano la rubrica dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: "Sistema di conservazione digitale".

2. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole "nell'archivio digitale" sono sostituite dalle parole "nel sistema di conservazione digitale".

3. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, la parola "*Signatur*" è sostituita dalla parola "*Unterschrift*".

4. Il comma 3 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Decorsi i tempi di conservazione, i documenti informatici sono scartati. I documenti informatici destinati alla conservazione permanente permangono nel sistema di conservazione digitale.»

## Art. 18.

1. Nel comma 1 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole "all'art. 24 e seguenti" sono sostituite dalle parole "ai capi V e VI".

## Art. 19.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche:

- a) la lettera I) del comma 1 dell'art. 2;
- b) il comma 4 dell'art. 5.

## Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 marzo 2019

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

(*Omissis*).

19R00170

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2019, n. 026/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con DPR. 0165/Pres. del 19 agosto 2015.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2019)

## IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 «Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni», così come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)» il quale prevede che l'Amministrazione regionale, sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere, è autorizzata a concedere contributi «una tantum», con le modalità e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20» emanato con proprio decreto 19 agosto 2015, n. 0165/ Pres;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con D.P.Reg. 0165/Pres. del 19 agosto 2015» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 15 febbraio 2019;





Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminari diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con D.P.Reg. 0165/Pres. del 19 agosto 2015», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER COMPLESSI SEMINARI DIOCESANI, ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, OPERE DI CULTO E DI MINISTERO RELIGIOSO PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 TER DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1983, N. 20, EMANATO CON D.P.REG. 0165/PRES. DEL 19 AGOSTO 2015.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'articolo 3 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0165/2015*

1. All'articolo 3 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 19 agosto 2015. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminari diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «per il tramite delle competenti Autorità religiose» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno»;

b) al comma 2, dopo le parole: «da parte degli enti interessati» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 marzo di ogni anno» e le parole: «mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia e territorio — Servizio edilizia, entro il 31 marzo di ogni anno, e per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e territorio — Servizio edilizia».

Art. 2.

*Modifica all'articolo 4 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0165/2015*

1. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 0165/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le richieste ricevute dalle competenti Autorità religiose verranno da queste valutate secondo i seguenti criteri e priorità in ordine decrescente:

a) necessità e urgenza dell'intervento per la tutela della pubblica incolumità o per la salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;

b) necessità dell'intervento dovuta all'esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;

c) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici competente per territorio; la qualità di bene protetto deve essere attestata da una dichiarazione della medesima Soprintendenza ovvero da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della competente Autorità religiosa;

d) interventi diretti ad adeguare l'edificio alla normativa finalizzata al contenimento dei consumi energetici o all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;

e) esigenze di comunità insediate in zone di svantaggio socio-economico, correlate a difficoltà economiche dell'ente di culto richiedente, dichiarate dalla competente autorità religiosa facente capo all'ente richiedente;

f) interventi finalizzati all'eliminazione di materiali nocivi o pericolosi.

g) valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene oggetto dell'intervento proposto.»;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso di interventi promossi da Autorità religiose diverse è prioritaria la domanda che trova maggiore copertura attraverso le risorse disponibili e, nel caso di ulteriore parità, quella pervenuta prima in ordine cronologico.».

Art. 3.

*Modifica all'articolo 5 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0165/2015*

1. All'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 0165/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «con deliberazione della Giunta regionale con la quale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale»;

b) al comma 4 le parole: «in sede di approvazione del riparto delle risorse finanziarie disponibili» sono soppresse;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale. In ogni caso l'importo del contributo spettante è determinato tenendo conto della percentuale di cui al comma 4, stabilita dalla Giunta regionale.».

Art. 4.

*Modifica all'articolo 6 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0165/2015*

Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0165/2015 le parole: «mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «e territorio».

Art. 5.

*Norma transitoria*

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso per i quali non è ancora stato emesso il provvedimento di liquidazione attestante la definizione del rapporto contributivo.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00157



## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2019, n. 14/R.

**Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 «Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali»).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 27 marzo 2019)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42 comma 2 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Vista la legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla legge regionale n. 38/2004);

Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 13 dicembre 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17 del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1466 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento di attuazione della legge regionale 38/2004 ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 42 dello Statuto;

Visto il parere obbligatorio n. 52 espresso ai sensi dell'art. 42 dello Statuto dalla 2ª Commissione «Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione» e dalla 3ª Commissione «Sanità e politiche sociali» del consiglio regionale riunite nella seduta congiunta del 5 febbraio 2019;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2019, n. 326;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 74/2016 ha integrato la normativa regionale in materia di acque minerali naturali, inserendo nella legge di settore la disciplina specifica

relativa all'utilizzazione delle acque termali e agli stabilimenti termali, con particolare riferimento ai requisiti ed alle modalità di autorizzazione ed accreditamento.

2. Il carattere tecnico di tale disciplina, delineata a livello legislativo nei suoi elementi fondamentali, ne rende indispensabile l'attuazione in sede regolamentare per gli aspetti sostanziali e procedurali di dettaglio.

3. Di accogliere i pareri delle competenti Commissioni consiliari e di adeguare conseguentemente il testo.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

*Inserimento del Capo V-bis nel d.p.g.r. 11/R/2009*

1. Dopo l'art. 25 del decreto del presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 «Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali») è inserito il seguente:

«Capo V-bis - Trattamento delle acque termali. Autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti termali».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 25-bis nel d.p.g.r. 11/R/2009*

1. Dopo l'art. 25 del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:


«Art. 25-bis (Trattamento delle acque termali) (Art. 49, comma 1, lett. 1-quinquies della legge regionale n. 38/2004). — 1 - Il trattamento dell'acqua termale che ricircola nelle acque delle piscine termali ai sensi dell'art. 47-ter della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 «Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali» deve avvenire attraverso le seguenti modalità utilizzabili anche in modo congiunto:

a) trattamento delle acque con idoneo mezzo filtrante, che risulti lavabile, anche in contro lavaggio, e sanificabile. Nell'ambito delle operazioni di contro lavaggio e sanificazione dei filtri è consentito l'uso di idonee sostanze chimiche aventi finalità di coadiuvanti di processo e di disinfezione;

b) irraggiamento delle acque a mezzo raggi UV di adeguata potenza in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e chimiche delle acque, nonché della portata degli impianti;

c) altre modalità di trattamento fisico che garantisca il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e l'assenza di modifiche della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà.

2. Il trattamento delle acque deve essere oggetto di un sistema di verifica dell'efficacia del trattamento con particolare riferimento al mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e di verifica di assenza di modifiche della composizione



dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà terapeutiche, da svilupparsi nell'ambito delle procedure di autocontrollo di cui all'art. 47-*quinquies* della legge regionale n. 38/2004.

3. È consentito il riscaldamento o raffreddamento dell'acqua termale nell'ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà terapeutiche.

4. Nelle piscine termali in cui è presente il trattamento delle acque termali lo svuotamento periodico della vasca previsto dall'art. 47-*ter*, comma 1, lettera *h*), può essere anche parziale negli invasi naturali, fatto salvo il rispetto della frequenza mensile e la verifica dell'adeguatezza delle operazioni di sanificazione.»

5. La valutazione del mantenimento della composizione delle acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà terapeutiche è effettuata sulla base di tolleranze di concentrazione la cui entità è proporzionale alla medesima concentrazione. Con decreto dirigenziale sono individuate le tolleranze da utilizzare per la valutazione sopra indicata.

6. Gli stabilimenti termali possono informare gli utenti della struttura in merito all'effettuazione del trattamento dell'acqua termale, eventualmente anche mettendo a disposizione dell'utenza l'esito dei controlli analitici sulle acque termali effettuati dagli organi di vigilanza.

#### Art. 3.

##### *Inserimento dell'art. 25-ter del d.p.g.r. 11/R/2009*

1. Dopo l'art. 25-*bis* del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:

«Art. 25-*ter* (Requisiti autorizzativi e modalità di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di stabilimenti termali) (Art. 49, comma 1, lettere *l-bis*, *l-ter* e *l-quater* della legge regionale n. 38/2004). — 1. Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti termali è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e specifico per determinati cicli di cure individuati nell'allegato H-*bis* al presente regolamento.

2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono disciplinate nell'allegato H-*ter* al presente regolamento. Con decreto del competente settore della Giunta regionale è approvata la modulistica per la richiesta delle autorizzazioni di cui al comma 1.»

#### Art. 4.

##### *Inserimento dell'art. 25-quater del d.p.g.r. 11/R/2009*

1. Dopo l'art. 25 *ter* del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:

«Art. 25-*quater* (Requisiti e modalità di rilascio dell'accreditamento e del livello tariffario differenziato degli stabilimenti termali) (Art. 47-*terdecies*, comma 3 e art. 49, comma 1, lettera *l-septies* della legge regionale n. 38/2004). — 1. L'accreditamento degli stabilimenti termali, di cui all'art. 47-*duodecies* della legge regionale

n. 38/2004, è subordinato all'accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali individuati nell'allegato H-*quater* al presente regolamento.

2. Le modalità di rilascio dell'accreditamento di cui al comma 1 sono disciplinate nell'allegato H-*ter* al presente regolamento. L'accreditamento è richiesto al settore della Giunta regionale competente in materia di acque termali, che con decreto approva la modulistica per la richiesta di accreditamento.

3. L'allegato H-*quinquies* al presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato di cui all'art. 47-*terdecies*, comma 3, della legge regionale n. 38/2004. Con decreto del competente settore della Giunta regionale è approvata la modulistica per la richiesta di attribuzione del livello tariffario differenziato, ivi compreso il questionario per l'autovalutazione del medesimo livello.»

#### Art. 5.

##### *Inserimento dell'art. 25-quinquies del d.p.g.r. 11/R/2009*

1. Dopo l'art. 25-*quater* del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:

«Art. 25-*quinquies* (Programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale) (Art. 49, comma 1, lettera *l-sexies* della legge regionale n. 38/2004). — 1. Le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo, sono indicate nell'allegato H-*sexies* al presente regolamento.

2. Il controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali è programmato sulla base della categorizzazione del rischio dei medesimi stabilimenti che è effettuata dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e periodicamente aggiornata.

3. Nell'allegato H-*sexies* sono disciplinati in particolare i seguenti oggetti:

- a) criteri per la categorizzazione del rischio degli stabilimenti termali;
- b) frequenze dei controlli ufficiali;
- c) modalità per la riapertura degli stabilimenti termali ad apertura stagionale;
- d) modalità di effettuazione dei controlli analitici;
- e) modalità di trasporto dei campioni e definizione del personale competente all'esecuzione dei prelievi;
- f) metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico - fisici e microbiologici;
- g) procedure per l'emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l'invio dei referti analitici;
- h) modalità per la gestione delle irregolarità;
- i) modalità per le verifiche sui piani di autocontrollo;
- l) registrazione e rendicontazione periodica delle attività di controllo.»



## Art. 6.

*Inserimento dell'art. 25-sexies del d.p.g.r. 11/R/2009*

1. Dopo l'art. 25-quinquies del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente:

«Art. 25-sexies (*Comunicazione dei dati di spesa sanitaria da parte degli stabilimenti termali*) (Art. 49, comma 1, lettera l-octies della legge regionale n. 38/2004). — 1. Ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell'ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell'art. 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ed in coerenza con quanto previsto all'art. 47-septies, comma 3, della legge regionale n. 38/2004, gli stabilimenti termali sono tenuti a comunicare al competente settore della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno: cognome, nome e codice fiscale del direttore sanitario se variato nell'anno corrente.»

## Art. 7.

*Inserimento degli allegati «H-bis», «H-ter», «H-quater», «H-quinquies», «H-sexies»*

1. Dopo l'allegato H del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito l'allegato H-bis «Requisiti generali e specifici autorizzativi degli stabilimenti termali».

2. Dopo l'allegato H-bis è inserito l'allegato H-ter «Procedure e documentazione per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie e dell'accREDITAMENTO».

3. Dopo l'allegato H-ter è inserito l'allegato H-quater «Requisiti minimi per l'accREDITAMENTO degli stabilimenti termali».

4. Dopo l'allegato H-quater è inserito l'allegato H-quinquies «Definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle aziende termali che erogano prestazioni idrotermali con oneri a carico del servizio sanitario nazionale».

5. Dopo l'allegato H-quinquies è inserito l'allegato H-sexies «Modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e le frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo».

## Art. 8.

*Norma transitoria*

1. Entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di adeguamento di cui all'art. 18 comma 2 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla legge regionale

n. 38/2004), i Dipartimenti di prevenzione delle aziende USL effettuano un sopralluogo presso gli stabilimenti termali al fine di categorizzarli.

2. Nella fase precedente la categorizzazione degli stabilimenti termali di cui al comma 1 e l'approvazione della programmazione regionale delle attività di controllo, sono previste le seguenti frequenze per l'effettuazione degli ordinari controlli ufficiali, ivi compresi i campionamenti delle acque termali alla captazione e presso i punti cura:

a) per gli stabilimenti ad apertura annuale: due controlli l'anno a distanza non inferiore di 4 mesi;

b) per gli stabilimenti ad apertura stagionale: tre controlli l'anno, di cui uno entro trenta giorni dall'apertura.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00184

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 43.

**Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.**

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 4 dicembre 2018*)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

*Principi*

1. La regione, con la presente legge:

a) assume i principi della Dichiarazione di Ginevra dei Diritti del Fanciullo del 1926 e della Convenzione di New York sui Diritti dell'Infanzia del 1989, in base ai quali il fanciullo deve essere destinatario di una speciale prote-



zione e godere di possibilità e facilitazioni, così da assicurargli una crescita sana sul piano fisico, emozionale, intellettuale e sociale in condizioni di piena libertà e dignità;

b) riconosce la persona del fanciullo e dell'adolescente come centro di valore, da preservare e tutelare contro ogni forma di violenza e discriminazioni, in attuazione dell'art. 5 del proprio Statuto.

#### Art. 2.

##### *Oggetto e finalità*

1. La regione nell'ambito della propria attività, nel rispetto delle disposizioni di legge, in attuazione dei principi di cui all'art. 1, promuove e sostiene azioni di prevenzione, individuazione ed emersione, contrasto e repressione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, volte a:

a) implementare e favorire la diffusione della cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona, facendo salva ogni diversità legata alla razza, al sesso, alla religione, alle condizioni economiche o ogni altra condizione, sia che si riferisca al minore stesso, sia alla sua famiglia;

b) tutelare l'integrità psico-fisica dei fanciulli e degli adolescenti con particolare riguardo all'ambiente scolastico ed all'utilizzo dei social-media e della rete internet.

#### Art. 3.

##### *Interventi*

1. Gli obiettivi enunciati nell'art. 2 saranno realizzati dalla regione attraverso il finanziamento di appositi programmi e progetti che devono riguardare:

a) campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti ed alle loro famiglie;

b) organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico ed educativo più in generale volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo;

c) modalità di individuazione volte a favorire l'emersione dei singoli episodi di bullismo e cyberbullismo;

d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni attive sul territorio e di rieducazione per chi compie atti di bullismo per agevolarne il recupero sociale.

#### Art. 4.

##### *Soggetti beneficiari*

1. Potranno beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'art. 3, i progetti presentati da una o più istituzioni scolastiche, da enti locali, da aziende del Servizio sanitario regionale, dal Centro di servizio per il volontariato di Basilicata, da associazioni con certificata esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare nell'area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale.

#### Art. 5.

##### *Istituzione della Consulta regionale sul bullismo*

1. È istituita presso la Presidenza della giunta regionale, la Consulta regionale sul bullismo che si avvarrà anche del supporto del garante per l'infanzia e dell'adolescenza, dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità e dell'ufficio scolastico regionale al fine di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative contro il bullismo presenti sul territorio ed individuare percorsi di istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico.

2. La Consulta si avvale del supporto del garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui alla legge regionale n. 18/2000, dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, del CO.RE.COM., di cui alla legge regionale n. 20/2000, previo accordo con i tavoli istituzionali permanenti costituiti ai sensi del comma 3 nonché dei dipartimenti delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano di disagio scolastico e dell'ufficio scolastico regionale.

3. Ai componenti della Consulta non compete alcun compenso o gettone di presenza. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione, sentita la Commissione consiliare competente stabilisce la composizione e la funzione della Consulta, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli istituzionali permanenti, quali strumenti operativi di raccordo con il territorio.

#### Art. 6.

##### *Altri soggetti coinvolti*

1. Alla realizzazione delle azioni previste dalla presente legge, concorrono anche il garante per l'infanzia e l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, il CO.RE.COM, i cui compiti, funzioni, modalità di collaborazione e supporto sono individuati dall'apposito regolamento, di attuazione di competenze, della Giunta regionale.

#### Art. 7.

##### *Procedure per l'erogazione dei finanziamenti*

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità relativi alla pubblicazione dei bandi per sostenere e finanziare i progetti concernenti gli interventi di cui all'art. 3.

#### Art. 8.

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine ogni anno la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:

a) il dettaglio dei progetti finanziati di cui all'art. 3 contenente ciascuno una breve descrizione del progetto,



i soggetti coinvolti, i risultati attesi, i risultati raggiunti, i tempi di realizzazione e criticità eventualmente emerse, il dettaglio del finanziamento ricevuto;

b) il numero, l'elenco e le caratteristiche delle associazioni o enti che hanno aderito;

c) il dettaglio dei contributi erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;

d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;

e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell'attuazione della presente legge.

2. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito internet istituzionale, la relazione di cui al precedente comma e i documenti ad essa allegati.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.000,00 per l'anno 2018, di euro 30.000,00 per l'anno 2019 e di euro 30.000,00 per l'anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

#### Art. 10.

##### *Norma finale*

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 44.

**Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 4 dicembre 2018 - Supplemento ordinario)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Basilicata nel riconoscere l'importanza economica e sociale del turismo, si propone di dotare le spiagge libere presenti sulla costa Jonica e Tirrenica di servizi di vigilanza e di salvataggio. Le finalità da perseguire sono:


a) la salvaguardia della vita umana su tutte le spiagge balneabili del territorio regionale, al fine di rendere sicura e garantita la frequentazione delle stesse e di evitare una diversità di trattamento tra i frequentatori delle spiagge in concessione ed i frequentatori delle spiagge libere;

b) la maggiore tutela dell'ambiente attraverso la costante presenza di personale specializzato nello svolgimento dell'attività di vigilanza che consenta ai bagnanti la fruizione di spiagge sicure e pulite.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. I comuni ricadenti sui tratti di costa Jonica e Tirrenica, provvedono, entro il 30 novembre di ogni anno, ad individuare, secondo il prevalente criterio della maggiore fruizione balneare, i tratti di spiaggia del proprio territorio da adibire alla balneazione libera e ritenuti idonei a tale scopo secondo le disposizioni emanate dalla Capitaneria di porto «Guardia costiera» e nel rispetto dell'ordinanza regionale sulla «disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione», dandone comunicazione al Dipartimento ambiente e territorio - Ufficio demanio marittimo della Regione Basilicata e alle capitanerie di porto - Guardia costiera competenti.



## Art. 3.

*Organizzazione del servizio*

1. Il servizio di salvataggio organizzato dalla regione comprende per ogni comune costiero:

a) una postazione di coordinamento del salvataggio dove sono posizionati i mezzi nautici previsti dalla presente legge, coincidente con la spiaggia libera di maggiore afflusso così come individuata dai comuni;

b) una postazione di salvataggio presidiata da un bagnino abilitato come previsto dall'art. 5, comma 1, punto c) per un tratto di spiaggia libera non superiore a 80 metri.

2. Per i comuni con un tratto di costa fino a km 5 di lunghezza le postazioni di coordinamento e di salvataggio sono coincidenti; per gli altri comuni, considerata la più ampia lunghezza della costa, il servizio prevede n. 2 postazioni di salvataggio di cui una coincidente con quella di coordinamento.

3. Le postazioni di salvataggio sono gestite nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti ordinanze emanate dalla Regione Basilicata e dalle capitanerie di porto competenti.

4. Le eventuali inadempienze relative verranno sanate dal Dipartimento ambiente e territorio, con oneri a carico dei comuni interessati. Il Dipartimento ambiente e territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alle capitanerie di porto competenti l'elenco delle spiagge libere dotate di servizio di vigilanza e salvataggio, descrivendo gli elementi essenziali del servizio.

## Art. 4.

*Arco temporale*

1. Il servizio di vigilanza è assicurato per un periodo non inferiore a sessanta giorni all'anno compresi tra il 1° giugno e il 30 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

## Art. 5.

*Criteri di affidamento del servizio*

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili il Dipartimento ambiente definisce le procedure ed i criteri per l'erogazione delle contribuzioni alle spese e per la selezione delle associazioni che dichiarano di essere disponibili allo svolgimento del servizio e che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano iscritte nell'albo regionale di volontariato di protezione civile nel settore del soccorso acquatico da almeno 12 mesi;

b) siano in possesso di n. 1 imbarcazione a motore per il pattugliamento ed il soccorso al diportismo per ogni 6 miglia marine di costa pattugliata e di n. 1 idromoto omologata per il salvataggio per soccorso alla balneazione per ogni 6 miglia di costa pattugliata;

c) che impieghino bagnini abilitati da organizzazioni autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla formazione ed al rilascio del brevetto di salvataggio o titolo equipollente e che abbiano frequentato corsi attestanti la formazione alla sostenibilità ambientale marina rilasciata da associazioni accreditate presso la Regione Basilicata. A parità di requisiti il Dipartimento ambiente e territorio valuta l'affidabilità dei soggetti del terzo settore mediante l'analisi dei relativi *curriculum* e delle esperienze analoghe pregresse.

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 25.000,00 e per l'anno 2020 di euro 25.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla missione 20, programma 03, capitolo 67150 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Regione Basilicata.

3. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti missione, programmi e capitoli come per legge.

## Art. 7.

*Pubblicazione*

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

19R00113



LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 45.

**Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 4 dicembre 2018 - Supplemento ordinario)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. La regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione, considerando la sicurezza quale bene comune essenziale per uno sviluppo ordinato e durevole della convivenza civile della comunità regionale, concorre allo sviluppo della stessa attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità comune e organizzata, anche attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, assumendo direttamente iniziative e concedendo finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale. La regione promuove altresì interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana.

2. La regione contribuisce alla progettazione di interventi efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e criminosi, a partire dalla minore età, presso le scuole di ogni ordine e grado e nei luoghi pubblici e di lavoro.

Art. 2.

*Tipologia degli interventi*

1. La regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, promuove interventi volti:

- a) al sostegno delle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità comune e organizzata;
- b) alla diffusione della cultura della legalità e della convivenza civile.

Gli interventi di cui al presente comma sono promossi, progettati e realizzati da enti locali, anche in collaborazione con associazioni, scuole e università, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.

2. Rientrano, altresì, negli interventi di cui all'art. 1:

a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale;

b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, tra i quali la videosorveglianza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni.

3. Gli interventi di cui al presente comma sono promossi, progettati e realizzati da enti locali.

Art. 3.

*Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità*

1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata, la regione promuove:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

b) la riqualificazione di spazi pubblici anche attraverso il sostegno di iniziative socioculturali volte a favorire l'integrazione sociale;

c) il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità comune e organizzata anche di stampo mafioso;

d) la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con enti e associazioni afferenti al terzo settore ovvero a quelli iscritti nei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo di cui alla legge regionale n. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

*Azioni orientate verso l'educazione alla legalità*

1. La regione promuove iniziative per diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità anche organizzata, del bullismo e cyberbullismo giovanile, delle devianze giovanili e alla responsabilizzazione parentale.

2. La regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, promuove le seguenti iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l'ufficio scolastico regionale sia con l'università:

a) realizzazione di iniziative, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dell'università, finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;

b) promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della regione.





## Art. 5.

*Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana*

1. La regione promuove iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al codice penale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche in collaborazione con le forze dell'ordine, a seguito di apposita stipula d'intesa, direttamente dalla regione o attraverso finanziamenti e contributi ai soggetti di cui al comma 3.

3. La regione promuove la stipulazione di contratti di assicurazione da parte dei comuni a beneficio delle vittime dei reati di cui al comma 1.

## Art. 6.

*Interventi per la prevenzione e il contrasto all'abuso e tutela di soggetti deboli in strutture pubbliche e private*

1. La regione, al fine di realizzare i principi di cui all'art. 1, comma 2, nel rispetto della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, concorre alla promozione di politiche attuative di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti deboli, quali bambini, anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti presso strutture sia pubbliche che private.

2. Previo accordo con le parti sindacali, le parti private e le amministrazioni competenti, la regione promuove l'installazione, all'interno di asili nido, scuole dell'infanzia, case di riposo e cura per anziani, centri diurni di sanità mentale, strutture a breve e lunga degenza per i diversamente abili sia fisici che psichiatrici, siano essi gestiti privatamente e/o parzialmente e/o totalmente da enti pubblici, di sistemi di video sorveglianza, con particolare riferimento ai locali comuni e privati destinati ai singoli ospiti.

3. I sistemi di video sorveglianza devono essere conformi alle normative vigenti e i video dagli stessi registrati devono essere realizzati e conservati sempre in conformità di legge.

4. Le strutture pubbliche regionali e le strutture che operano per conto della regione, dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'installazione di sistemi di video sorveglianza entro il termine massimo di mesi 12, pena la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sino ad avvenuto adeguamento.

5. Gli istituti parificati o privati di futura apertura devono adempiere alle disposizioni di cui alla presente legge, come condizione per ottenere le autorizzazioni di competenza regionale allo svolgimento della propria attività.

## Art. 7.

*Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità*

1. La regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante:

- a) assistenza legale;
- b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.

2. La regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2019. La giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione in ordine alle varie fattispecie.

## Art. 8.

*Polizia locale - Modifiche alla legge regionale n. 41/2009*

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41, è aggiunto il seguente art. 29-bis:

«Art. 29-bis (Altri interventi finanziati dalla regione). — 1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la regione promuove, previa intesa con gli enti locali interessati, interventi diretti, in particolare:

a) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse a favore dei corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata ed in collegamento con gli altri corpi di polizia;

b) all'istituzione del vigile di quartiere, attraverso la costituzione nei corpi di polizia locale di appositi nuclei o unità operative di quartiere che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, allo scopo di migliorare il servizio reso ai cittadini;


c) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità rivenienti dall'impiego di risorse e strumenti per lo sviluppo regionale quali programmi cofinanziati dalla UE, Fondo di sviluppo e coesione, FAS, fondi nazionali e regionali.»

## Art. 9.

*Sicurezza urbana*

1. La regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana. In particolare, promuove la realizza-



zione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione si fa carico di finanziare il costo del progetto validato, destinato ai progetti per la realizzazione, l'implementazione e la sostituzione di sistemi di videosorveglianza esistenti, nonché di mezzi e di tecnologie utili al contrasto alla criminalità. Ciascun ente può presentare un solo progetto. La giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per l'accesso al cofinanziamento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità rivenienti dall'impiego di risorse e strumenti per lo sviluppo regionale quali programmi cofinanziati dalla UE, Fondo di sviluppo e coesione, FAS, fondi nazionali e regionali.

#### Art. 10.

##### *Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana*

1. La regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale, con sede a Parigi, costituita tra comuni, province e regioni d'Europa; i diritti conseguenti all'adesione all'associazione sono esercitati dal presidente della regione o da un suo delegato.

2. La regione aderisce al forum attraverso il pagamento di una quota annuale il cui importo viene determinato come da statuto dell'associazione e nell'ambito della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio regionale.

#### Art. 11.

##### *Criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti*

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, determina ogni due anni i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e di interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti.

#### Art. 12.

##### *Clausola valutativa*

1. Il consiglio regionale, promuovendo la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel prevenire e contrastare il crimine organizzato e mafioso.

2. A tal fine, la giunta regionale presenta al consiglio una relazione annuale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione Basilicata ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;

d) il programma e le proposte per i lavori del biennio seguente.

3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.

4. La giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

#### Art. 13.

##### *Norma finanziaria*

1. Per gli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 40.000,00 e per l'anno 2020 di euro 40.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla missione 20, programma 03, capitolo 67150 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Regione Basilicata.

3. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti missione, programmi e capitoli come per legge.

#### Art. 14.

##### *Pubblicazione ed entrata in vigore*


1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

19R00114



LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 46.

**Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Supplemento Ordinario - n. 52 del 4 dicembre 2018).*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata, in conformità dell'art. 8 dello statuto regionale, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, detta norme in materia di randagismo e di tutela degli animali da compagnia o d'affezione come definiti all'art. 2, al fine di:

- a) tutelare gli animali da compagnia o d'affezione;
- b) prevenire e controllare il randagismo;
- c) reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono;
- d) valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7;
- e) promuovere la cultura del possesso responsabile, anche mediante campagne informative e di educazione.

#### Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie tenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

2. Ai fini della presente legge si intende:

- a) canile/gattile sanitario: è un presidio igienico sanitario per la:
  - sorveglianza sanitaria;
  - lotta al randagismo;
  - profilassi delle malattie a carattere epizootico e zoonosico.

È una struttura destinata al ricovero temporaneo e singolo di:

cani morsicatori, cani vaganti catturati o rinvenuti (cani affidati dall'A.G. o dalla Forza pubblica);

gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà catturati o consegnati ai fini della sterilizzazione, gatti affidati dall'A.G. o dalla Forza pubblica;

altri animali da affezione o comunque vaganti, rinvenuti incustoditi compatibilmente con le caratteristiche e la recettività della struttura;

b) canile/gattile rifugio: è una struttura destinata al ricovero di cani e gatti:

provenienti dal canile (ricovero) sanitario;

ceduti definitivamente dal proprietario;

affidati direttamente dall'Autorità giudiziaria o dalla Forza pubblica.

Il rifugio provvede anche al ricovero di altri animali compatibilmente con le caratteristiche e la recettività della struttura. Il rifugio deve essere gestito dai comuni singoli o associati, direttamente o tramite convenzione con privati o associazioni con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni;

c) colonia fenile è un gruppo di gatti che vive in libertà, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo dipendente dal punto di vista alimentare e che frequenta abitualmente lo stesso luogo;

d) allevamento di cani: detenzione di cani, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque femmine o trenta cuccioli per anno;

e) attività economiche con animali da compagnia o d'affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale privata quali pensioni per animali, canili, negozi di vendita, tolettatura, educazione ed allevamento.

3. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si distinguono le seguenti sottopopolazioni canine:


canine di proprietà: cane che vive insieme all'uomo e dipende dallo stesso che gli fornisce cibo e rifugio. È sempre sotto il diretto controllo dell'uomo;

canine di proprietà libero di vagare: cane di proprietà che vive insieme all'uomo e dipende dallo stesso che gli fornisce cibo e rifugio. Non è sempre sotto il diretto controllo dell'uomo;

canine randagio: cane senza proprietario che non vive insieme all'uomo anche se dipende dallo stesso per il cibo. Tali animali interagiscono sia con l'uomo che con altri gruppi di cani e possono ricorrere alle fonti fornite dall'uomo non intenzionalmente come la filiera dei rifiuti, la predazione in allevamento. Manifesta residuo di moduli comportamentali ancestrali;

canine inselvatichito: cane senza proprietario che vive allo stato selvatico indipendente dall'uomo per l'alimentazione. Vive lontano dagli insediamenti urbani, rifugge l'uomo come facevano i loro antenati in quanto fonte di pericolo. È in competizione con altri predatori selvatici;

canine custodite in canile di proprietà del comune: canine randagio custodite nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del comune;



cane custodito in canile di proprietà di privati: cane di proprietà custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del privato;

cane custodito in canile di proprietà di associazioni: cane di proprietà custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico di associazioni;

cane affidato: l'affido è un atto che riguarda animali posti sotto sequestro e deve essere autorizzato dalla Procura della Repubblica. A differenza dell'adozione non comporta un passaggio di proprietà la quale rimane dell'indagato o del rinviato a giudizio fino al termine del procedimento penale. Solo in caso di condanna o di patteggiamento cui, ai sensi della legge n. 189/2004, segue la confisca dell'animale o di altra disposizione dell'Autorità giudiziaria, l'affido potrà diventare definitivo e potrà essere eseguito il passaggio di proprietà. Fino a quel momento l'animale, infatti, rimane di proprietà dell'indagato o del rinviato a giudizio, il quale però non ne può disporre;

cane adottato: l'adozione è un atto ufficiale con «proprietà» di un cane e che implica responsabilità sia dal punto di vista civile che penale. Dare in adozione un cane è pertanto una procedura che deve essere accuratamente valutata e seguita sia da parte dell'adottante che dell'associazione che cura le adozioni e dal gestore della struttura pubblica o convenzionata. E non solo nel caso dei cani, ma anche dei gatti occorrono attente valutazioni ed è sempre obbligatorio proporre in adozione soggetti dotati di microchip;

cane di quartiere: cane randagio catturato, sterilizzato e reimmesso sul territorio, che vive in caseggiato, quartiere, rione o in altro ambito territoriale definito in cui singoli o gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954;

cane identificato: cane identificato con tatuaggio e/o microchip ed iscritto nella banca dati regionale.

4. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si distinguono le seguenti sottopopolazioni feline:

- gatto randagio;
- gatto appartenente a colonia felina;
- gatto domestico;
- gatto domestico libero di vagare;
- gatto inselvaticato;
- gatto custodito in gattile di proprietà del comune;
- gatto custodito in gattile di proprietà di privati;
- gatto affidato;
- gatto adottato.

### Art. 3.

#### *Possesso responsabile*

1. Il proprietario o il detentore degli animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominato responsabile degli animali, è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate per l'animale di cui è responsabile, secondo le caratteristiche di specie e di razza e nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.

2. Il responsabile degli animali è obbligato:

- a) a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie;
- b) a garantire le necessarie cure sanitarie;
- c) a garantire l'equilibrio fisico degli animali mediante spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie;
- d) a garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
- e) ad impartire l'educazione, nel caso gli animali vi fossero avviati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 29, esclusivamente con metodi non violenti e non imponendo all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

3. Coloro che detengono animali da compagnia o d'affezione, in numero o in condizioni tali da poter costituire un pericolo per la salute umana e per il benessere animale, devono adottare misure volte a garantire le condizioni igienico-ambientali previste dalla normativa vigente in materia.

## *Capo II*

### FUNZIONI E COMPITI

#### Art. 4.

#### *Competenze della Regione*

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze, provvede:

- a) alla programmazione generale nell'ambito del piano sanitario regionale, in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione, nonché di prevenzione e di controllo del randagismo;
- b) all'adozione, nel rispetto del piano sanitario regionale, del piano operativo degli interventi di cui all'art. 34;
- c) alla manutenzione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art. 15;
- d) alla disciplina dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art. 15, nonché alla gestione e all'aggiornamento del sistema informatico denominato banca dati regionale degli animali d'affezione, interagendo anche con la banca dati nazionale;
- e) al coordinamento delle attività di competenza delle aziende sanitarie provinciali, favorendo lo scambio di esperienze e l'uniforme applicazione della presente legge;
- f) alla promozione di un protocollo di intesa con le aziende farmaceutiche per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fine di lucro, di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione, detenzione e utilizzo dei farmaci veterinari;
- g) al sostegno di interventi sulla base di progetti presentati, a favore dei comuni singoli o associati e delle aziende sanitarie provinciali, di fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 281/1991;



h) alla determinazione delle procedure per l'esercizio delle attività economiche con gli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art. 14;

i) alla determinazione di requisiti strutturali e delle modalità di gestione, nonché delle modalità e procedure per l'accreditamento delle strutture di cui agli articoli 11 e 12, delle quali i comuni intendono avvalersi quali canili sanitari e canili rifugio, così come definiti all'art. 2;

j) alla promozione di interventi di informazione, educazione e formazione in materia di tutela degli animali da compagnia o d'affezione anche per favorire la cultura del possesso responsabile;

k) all'accreditamento dei veterinari liberi professionisti per l'iscrizione all'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;

l) alla individuazione e promozione di progetti per i gestori dei canili finalizzati, in un *range* temporale (tre-cinque anni) all'autofinanziamento del mantenimento dei cani ospitati nelle strutture di cui agli articoli 11 e 12.

#### Art. 5.

##### *Competenze dei comuni*

1. I comuni, singoli o associati, ai sensi della vigente normativa in materia di esercizio associato delle funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:

a) alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 11 e 12 alla ristrutturazione delle strutture esistenti nel rispetto del piano operativo degli interventi di cui all'art. 34;

b) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera a), di strutture di ricovero, pubbliche o private accreditate, preposte alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche;

c) al mantenimento dei cani nei canili sanitari, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani nei canili rifugio, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario ufficiale;

d) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e successive adozioni degli animali abbandonati e ricoverati presso i canili rifugio, anche sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7 per controlli *pre* e *post* affido, con gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, nonché campagne informative e di educazione atte a favorire la cultura del possesso responsabile;

e) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione animale a rischio di riproduzione incontrollata con successiva reimmissione sul territorio;

f) all'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 38, dotando i corpi ed i servizi di polizia locale di lettori microchip International Standards Organization (ISO) compatibili;

g) alla cattura e recupero degli animali, attivando un servizio finalizzato a tale scopo avvalendosi del servizio veterinario ufficiale. Le catture, dove necessario, possono essere effettuate con metodi non convenzionali (teleanestesia);

h) al servizio di raccolta di spoglie di cani e gatti deceduti sulle pubbliche strade, anche avvalendosi del servizio veterinario ufficiale per la constatazione del decesso, sempre con oneri a proprio carico;

i) a garantire gli interventi di pronto soccorso presso i canili/gattili sanitari o in altri locali;

j) alla nomina di un referente per il comune in materia di prevenzione e lotta al randagismo.

#### Art. 6.

##### *Competenze delle aziende sanitarie locali*

1. Le aziende sanitarie locali provvedono:

a) alla gestione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;

b) all'osservazione, per un tempo massimo di giorni trenta, atto alla profilassi sanitaria sugli animali custoditi nei canili sanitari;

c) alla sterilizzazione della popolazione animale randagia, da effettuarsi prima dell'affidamento temporaneo o dell'adozione degli animali e comunque nel periodo di permanenza nel canile sanitario, prima del trasferimento degli stessi presso i canili rifugio. In accordo con i comuni si possono programmare interventi straordinari per la sterilizzazione di gatti appartenenti alle colonie feline regolarmente registrate;

d) alla stipula, d'intesa con i comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7 per la gestione delle colonie feline;

e) alla soppressione, esclusivamente con metodi eutanasi, dei cani e gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 1;

f) al servizio di pronta reperibilità di primo soccorso per cani e gatti randagi; il servizio è finalizzato ad interventi di primo soccorso dei cani vaganti e gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente ammalati; tale servizio è assicurato dai veterinari del servizio pubblico competente per territorio in pronta disponibilità (regime di reperibilità); al servizio si associa l'attività ambulatoriale di veterinari liberi professionisti specializzati, convenzionati che, oltre a garantire turni di servizio per le attività eventualmente richieste dalle aziende sanitarie, assicurano la pronta disponibilità per le emergenze - urgenze anche per gli animali di affezione di proprietà; la Regione garantisce idonee forme di pubblicità per il servizio reso dalle strutture convenzionate;

g) all'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 38;

h) all'esame e valutazione dei cani aggressivi al fine di stabilire il livello di rischio per l'incolumità delle persone e degli altri animali prevedendo la figura del veterinario comportamentalista ovvero prevedendo, per i veterinari dirigenti A.S.L., percorsi di specializzazione in materia di comportamento animale.

2. Le aziende sanitarie locali per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, fatte salve quelle di controllo e di vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari liberi professionisti per particolari esami diagnostici e interventi terapeutici.



3. All'interno delle strutture di cui all'art. 11, il Servizio veterinario ufficiale oltre all'assistenza sanitaria:

a) assicura l'aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali;

b) sottopone il cane a visita e lo iscrive all'anagrafe apponendo il microchip all'ingresso nel canile sanitario provvede alla sterilizzazione degli animali (obbligatoria per le femmine) entro il periodo di permanenza nel canile sanitario e vigila sulla tenuta delle schede con le caratteristiche dell'animale (età, razza, sesso, mantello, foto, segni particolari);

c) esprime parere al trasferimento dei cani dal rifugio permanente ad altro canile rifugio con valutazione del singolo soggetto per eventuali patologie così come previsto anche dalla Conferenza Stato-Regioni.

4. Il Servizio veterinario ufficiale presiede alle catture dei cani randagi o vaganti a garanzia del benessere animale. Le catture devono essere effettuate con sistemi indolori (gabbie, recinti, teleanestesia).

5. Il Servizio veterinario ufficiale predispone l'istituzione dello Sportello «Tutela diritti animali» al fine di offrire un servizio per la segnalazione di emergenze e abusi, e per la richiesta di informazioni.

#### Art. 7.

##### *Associazioni di volontariato animalista*

1. Le associazioni di volontariato animalista, di seguito denominate associazioni animaliste, riconosciute ai sensi della legge n. 266/1991, il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente, possono collaborare alla realizzazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione di cani e gatti che vivono in libertà, previo accordo con il servizio sanitario ufficiale e con i comuni, per le rispettive competenze.

2. Le associazioni di volontariato animalista di cui al comma 1 collaborano e partecipano a tutte le attività del canile per garantire ampia visibilità delle attività di socializzazione e adozione dei soggetti ricoverati.

3. Le associazioni di volontariato animalista, regolarmente iscritte al Registro regionale, hanno priorità nell'affidamento della gestione delle strutture di cui agli articoli 11 e 12.

#### Art. 8.

##### *Guardie zoofile e operatori zoofili volontari*

1. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 38, i comuni e i servizi veterinari ufficiali possono avvalersi della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e degli operatori zoofili volontari appartenenti alle associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7.

#### Art. 9.

##### *Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali*

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:

a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente;

b) un medico veterinario del Dipartimento politiche della persona;

c) un funzionario del Dipartimento ambiente e energia;

d) un medico del settore sanità pubblica del Dipartimento politiche della persona;

e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;

f) tre rappresentanti designati dalle associazioni animaliste iscritte al registro regionale;

g) i responsabili delle Unità operative dell'ASP e dell'ASM o loro delegati.

2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.

3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione.

4. Il Comitato tecnico regionale dura in carica tre anni e può essere nuovamente nominato una sola volta. Non ha diritto ad alcuna remunerazione o indennità.

#### Art. 10.

##### *Controllo del randagismo*

1. I cani vaganti, rinvenuti regolarmente microchippati ritrovati ed ospitati presso i canili comunali o convenzionati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.

2. I cani vaganti catturati, non microchippati o non riconosciuti, sono ricoverati presso i canili comunali o convenzionati dove vengono microchippati e riconosciuti.

3. I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge.

4. Se non reclamati entro trenta giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad enti ed associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero.

5. Gli animali ceduti devono essere sterilizzati e microchippati prima della cessione.



*Capo III*  
STRUTTURE

Art. 11.

*Canile sanitario*

1. Il canile sanitario è la struttura, sia pubblica che privata, ubicata nel territorio di competenza del comune che intende avvalersene, accreditata dal servizio sanitario regionale che, nel rispetto dei requisiti di localizzazione, di accessibilità, di adeguatezza dell'organizzazione del servizio e di formazione degli operatori, svolge i seguenti compiti:

a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti e randagi per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti per il termine massimo di trenta giorni;

b) provvede, se previsto uno spazio dedicato (gattile regolarmente autorizzato), al ricovero di gatti feriti soccorsi sul territorio;

c) custodia temporanea di cani e gatti ceduti definitivamente dai responsabili degli animali al comune, previa autorizzazione del sindaco per giusta causa;

d) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia dall'autorità giudiziaria;

e) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia in virtù del provvedimento del sindaco;

f) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;

g) pronto soccorso veterinario;

h) sterilizzazione obbligatoria delle femmine.

2. La permanenza nel canile sanitario ha una durata massima di giorni trenta, al termine dei quali i cani vanno trasferiti nei rifugi per il ricovero permanente. Tale termine temporale di osservazione viene ridotto e limitato alla degenza post-operatoria nel caso di soggetto sottoposto a sterilizzazione e idoneo alla reimmissione per compatibilità con il territorio di provenienza.

3. Il canile sanitario è dotato almeno dei seguenti locali:

a) ambulatorio;

b) locale di degenza per gli animali;

c) magazzino; servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto.

4. Le spese di mantenimento dei cani e dei gatti ceduti ai sensi del comma 1, lettera c), sono a carico del cedente, salvo quanto previsto dal regolamento comunale.

5. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale di competenza provvede a verificare nel canile sanitario la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e darne il parere.

Art. 12.

*Canile rifugio*

1. Il rifugio permanente per cani è la struttura, sia pubblica che privata, che accoglie e custodisce i cani non reimmessi sul territorio provenienti dai canili sanitari al termine del periodo di osservazione, previo parere favorevole del veterinario ufficiale.

2. Accoglie, se previsto uno spazio dedicato (gattile) al ricovero di gatti non reimmessi sul territorio provenienti dal sanitario.

3. Il canile rifugio garantisce una continua assistenza sanitaria per i cani custoditi. Per le strutture private, tale prestazione è garantita da un veterinario libero-professionista con il ruolo di direttore sanitario del canile rifugio.

4. La struttura deve essere aperta al pubblico.

5. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale di competenza vigila sui canili rifugio, controllando in particolare le condizioni igieniche e di vita degli animali, le azioni di prevenzione e di profilassi delle malattie.

6. Le strutture dei rifugi per cani devono rispondere ai seguenti criteri di massima:

a) devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene e pulizia;

b) i locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, disporre almeno di pareti e pavimenti facili da pulire e condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;

c) sistema di drenaggio soddisfacente, predisposto in modo da consentire un agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;

d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze alimentari e di igiene e pulizia dei locali, degli animali e delle attrezzature; nel caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile può essere consentito il ricorso ad altra acqua a condizione, però, che sia stata sottoposta ad adeguati trattamenti idonei a renderla rispondente ai requisiti richiesti per le acque potabili;

e) adeguati spazi aperti, annessi ai box e protetti da rete di protezione, per il movimento degli animali;

f) se non è associato al canile sanitario deve prevedere appositi locali da adibire ad ambulatorio, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto.

Art. 13.

*Pronto soccorso ed emergenza veterinaria*

1. Il servizio di primo soccorso, di pronto soccorso ed emergenza veterinaria, atto alla stabilizzazione di cani e gatti randagi, ritrovati feriti o gravemente ammalati, è assicurato dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale di competenza attraverso il regime di reperibilità. A tale servizio può essere associata l'attività ambulatoriale di veterinari libero-professionisti convenzionati per accertamenti diagnostici specifici ed interventi specialistici disposti/richiesti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Art. 14.

*Procedure per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o d'affezione*

1. L'avvio delle attività economiche riguardanti gli animali da compagnia è subordinato alla presentazione anche per via telematica o su supporto informatico al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.



2. La segnalazione di cui al comma 1, consente l'avvio immediato dell'attività dalla data di presentazione della stessa ed è corredata dalla documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, il responsabile dell'assistenza degli animali fermo restando il possesso da parte di quest'ultimo di una qualificata formazione professionale sul benessere animale.

3. La vigilanza sulle attività economiche di cui al comma 1 è esercitata dal servizio veterinario ufficiale che controlla, in particolare:

- a) le condizioni igienico-sanitarie dei locali;
- b) le condizioni di vita degli animali;
- c) le misure di prevenzione e di profilassi adottate.

4. A coloro che esercitano le attività economiche di cui al comma 1, non è consentita la vendita di cani e gatti al di sotto dei sessanta giorni di età.

#### Capo IV

STRUMENTI, INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA

#### Art. 15.

##### *Anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione*

1. È istituita l'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominata anagrafe degli animali, consistente in una banca dati informatizzata degli identificativi elettronici, unitamente ai dati anagrafici dell'animale e a quelli del suo responsabile.

2. L'anagrafe degli animali contiene i dati relativi:

- a) alle iscrizioni e agli aggiornamenti effettuati dal servizio veterinario ufficiale;
- b) alle iscrizioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti accreditati.

3. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere il cane all'anagrafe degli animali entro sessanta giorni dalla nascita o entro trenta giorni dall'inizio del possesso e comunque prima della sua eventuale cessione, gratuita o onerosa, nonché a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento.

4. In caso di cessione, colui che cede il cane, è tenuto a presentare denuncia di cessione all'anagrafe degli animali entro quindici giorni dall'evento e il nuovo proprietario è tenuto, a sua volta, ad adempiere agli obblighi di cui al comma 3.

5. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto a denunciare la morte dell'animale, entro cinque giorni, al servizio veterinario ufficiale che provvede all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe degli animali.

#### Art. 16.

##### *Sistema di identificazione*

1. Il sistema per l'identificazione degli animali è il microchip, che deve essere applicato con metodologia indolore.

2. Presso le strutture operative territoriali, a cura del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali, secondo la competenza per territorio, è applicato gratuitamente il microchip.

3. Il proprietario o detentore del cane può avvalersi, a proprie spese, della prestazione di veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalle aziende sanitarie locali, regolarmente abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea ed accreditati presso il Servizio sanitario regionale.

4. L'applicazione del microchip è notificata all'anagrafe competente dal veterinario che la esegue.

5. L'applicazione del microchip è finalizzata all'identificazione degli animali e deve essere effettuata esclusivamente con l'utilizzo di microchip previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione risulti illeggibile, il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto, entro quindici giorni dall'accertamento, a provvedere di nuovo all'applicazione del microchip.

#### Art. 17.

##### *Controllo delle nascite*

1. Il controllo della popolazione di cani e gatti randagi avviene mediante la limitazione delle nascite presso le strutture operative territoriali a cura del servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. I proprietari e detentori di cani e gatti hanno diritto alla gratuità degli interventi di sterilizzazione nei seguenti casi:

- a) situazione reddituale e patrimoniale (ISEE) non superiore a 7.000,00 euro annui;
- b) titolari di pensione sociale;
- c) portatori di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


3. In ogni caso il proprietario o detentore può ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

4. Devono comunque essere sottoposti ad intervento chirurgico di sterilizzazione tutti i cani ricoverati nei canili sanitari.

#### Art. 18.

##### *Cani aggressivi*

1. Le aggressioni dei cani, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia veterinaria), devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale ai fini della valutazione del rischio di aggressione.





2. Il servizio veterinario ufficiale con specifiche competenze in ambito comportamentista, effettuata la valutazione del cane e ravvisato l'elevato rischio di aggressività, definisce le misure di prevenzione che devono essere adottate dal proprietario per la gestione del cane, nonché la sua partecipazione ad un percorso formativo di rieducazione comportamentale.

3. Il percorso formativo di rieducazione comportamentale è tenuto da medici veterinari esperti in comportamento animale con spese a carico del responsabile dell'animale.

4. Il servizio veterinario ufficiale deve tenere un registro ufficiale aggiornato dei cani aggressivi, anche attraverso il sistema informatizzato dell'anagrafe degli animali, e i proprietari dei cani iscritti al registro hanno l'obbligo di applicare al proprio animale nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, guinzaglio e museruola.

#### Art. 19.

##### *Cani smarriti e rinvenuti*

1. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto a denunciare lo smarrimento o la sottrazione dell'animale, entro cinque giorni, al servizio veterinario ufficiale e alle Forze dell'ordine.

2. Il servizio veterinario ufficiale provvede a comunicare il ritrovamento del cane al suo responsabile che, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, deve provvedere al suo ritiro previo pagamento di quanto previsto all'art. 34, comma 3, lettera c) e alle spese di mantenimento del cane presso il canile.

3. Coloro che rinvergono un cane randagio, sono tenuti a darne comunicazione alla competente struttura della azienda sanitaria provinciale o alla polizia locale del territorio in cui è avvenuto il rinvenimento, fornendo le indicazioni necessarie per il suo recupero.

#### Art. 20.

##### *Cane di quartiere*

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, il comune può riconoscere al cane il diritto di vivere libero in quartiere. Il comune o il responsabile della custodia dell'animale deve provvedere alla sua alimentazione, igiene e cure veterinarie.

2. La liberazione in ambiente dei cani può avvenire solo per cani che non manifestano segni di aggressività, correttamente identificati e in contesti caratterizzati da una ragionevole previsione di accettabilità per la cittadinanza. Tali condizioni devono essere sempre rapportate alla situazione ambientale locale, per cui la decisione deve essere presa caso per caso avvalendosi del parere veterinario nei casi dubbi. Prima di essere liberato sul territorio il cane deve essere condotto presso il canile sanitario, dichiarato clinicamente sano, vaccinato contro le malattie più comuni e sterilizzato chirurgicamente, iscritto all'anagrafe canina mediante l'inoculazione del microchip e deve essergli applicato un collare, possibilmente di materiale plastico o

comunque resistente all'acqua, di colore evidente e recante una medaglietta o una targhetta che riporti il numero di identificazione e il comune di appartenenza.

3. Le attività di cattura, sterilizzazione e reintroduzione in ambiente, che devono avvenire mediante programmazione concordata tra comune e A.S.L., devono essere registrate da parte del comune e comunicate alla A.S.L. competente, specificando i dati di identificazione dei cani liberati e i siti di liberazione.

4. Annualmente la A.S.L. trasmette alla Regione una relazione riassuntiva, completa di una valutazione critica dei risultati ottenuti.

#### Art. 21.

##### *Colonie feline*

1. I gatti appartenenti alle colonie feline, come definite all'art. 2, comma 1, lettera c), sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro *habitat*.

2. Il comune, d'intesa con il servizio veterinario ufficiale, può determinare l'allontanamento dei gatti dalla colonia felina ove si renda necessario per la loro tutela o per motivazioni sanitarie, individuando altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.

3. I privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 1, previa stipula di un apposito accordo di collaborazione, di intesa con il servizio veterinario ufficiale, possono richiedere al comune di ottenere in gestione le colonie feline, ai fini della tutela della salute e della salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti in esse presenti.

4. Per favorire i controlli, il servizio veterinario ufficiale, di intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di volontariato di cui all'art. 7, provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline.

5. Il recupero dei gatti che vivono in stato di libertà è garantito dalla struttura di cui all'art. 11 e dai privati di cui al comma 3 ed è consentita solo:

- a) per praticare la sterilizzazione;
- b) per effettuare le cure sanitarie necessarie al loro benessere;
- c) per consentire l'allontanamento di cui al comma 2.

6. Il servizio veterinario ufficiale o i privati che gestiscono le strutture di cui agli articoli 11 e 12 provvedono, dopo idonea degenza a reinserire i gatti nella colonia felina di provenienza o nel loro *habitat* originario o comunque in un *habitat* idoneo oppure trasferiti presso il gattile se non idonei alla reimmissione, come definito ai sensi dell'art. 2.

7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo se sussistono le condizioni previste all'art. 22, comma 1 e nel rispetto delle modalità previste all'art. 22, comma 2.



## Art. 22.

*Misure di tutela*

1. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d'affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 11 e 12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili.

2. La soppressione deve essere operata dai medici veterinari esclusivamente con metodi eutanascici e che non arrecchino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi che indica specificamente la diagnosi ed il motivo della soppressione.

4. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 11 e 12 non possono essere:

- a) destinati ad alcun tipo di sperimentazione;
- b) recuperati con metodi che causano sofferenze.

5. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d'affezione non possono essere:

- a) addestrati, selezionati e incrociati allo scopo di esaltarne l'aggressività;
- b) sottoposti alla pratica del doping;
- c) sottoposti agli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell'animale quali in particolare, la recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda, eccetto interventi curativi certificati dal medico veterinario.

## Art. 23.

*Cessione e affido*

1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11 e 12 devono essere identificati ed iscritti all'anagrafe degli animali.

2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11 e 12 di età non inferiore ai sessanta giorni e gli altri animali da compagnia e d'affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni animaliste di cui all'art. 7.

3. È vietato cedere o affidare cani o gatti, ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11 e 12, a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11 e 12 può avvenire trascorsi trenta giorni dal ricovero salvo quanto previsto al comma 5, previa accettazione da parte dell'affidatario della procedura di *pre* e *post*-affido.

5. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani e gatti prima del termine di cui al comma 4, ai privati maggiorenni di cui al comma 2, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) l'affidatario non può affidare a sua volta l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile o del canile rifugio affidante;
- b) l'affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.

## Art. 24.

*Trasporto degli animali da compagnia e di affezione*

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97», è consentito il trasporto degli animali da compagnia e d'affezione in contenitori o vani a condizione che:

- a) vi sia sufficiente circolazione d'aria;
- b) vi sia spazio sufficiente per consentire all'animale di assumere la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
- c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.

2. È vietato trasportare animali nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.

3. La conduzione degli animali da compagnia o d'affezione come cani e gatti, sui mezzi di trasporto pubblico avviene, rispettivamente per i cani con l'uso del guinzaglio e della museruola mentre per i gatti con l'uso di idonei trasportini.

## Art. 25.

*Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione*

1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola.

2. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.

3. È vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche spazi destinati ai cani, eventualmente dotati anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.

5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrecchino danni a cose.



## Art. 26.

*Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico.*

1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, luoghi e uffici di cui al comma 1, hanno l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola. I detentori devono inoltre aver cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito della museruola.

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco. In caso di accoglimento dell'istanza, l'esercente appone specifico avviso contenente il numero di protocollo dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza.

## Art. 27.

*Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico*

1. È consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale.

2. I gatti debbono viaggiare all'interno del trasportino; i detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio ed essere muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.

3. Il detentore che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

## Art. 28.

*Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali*

1. È consentito il libero accesso di animali d'affezione, al seguito del proprietario o detentore, nelle strutture residenziali, semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.

## Art. 29.

*Educazione*

1. L'attività di educazione di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.

2. È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività. L'educazione deve essere svolta esclusivamente con metodi non violenti, senza imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

3. È vietato educare animali mediante l'uso di violenza, percosse, o con costrizione fisica, in ambienti che impediscono agli stessi di manifestare comportamenti tipici della specie a cui appartengono; è anche vietato l'uso di collari, elettrici o elettronici, con punte.

4. Gli educatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l'addestramento e all'Azienda sanitaria locale di riferimento.

## Art. 30.

*Mostre, fiere e spettacoli*

1. È consentita la realizzazione di mostre, fiere e spettacoli, con l'utilizzo degli animali, nel rispetto della loro dignità, delle disposizioni della presente legge e previa autorizzazione del comune rilasciata su parere della Azienda sanitaria locale competente.

2. Nelle attività di cui al comma 1 è vietata l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.

3. È vietato offrire gli animali come premio o vincita di giochi nelle attività fieristiche, nelle iniziative commerciali e pubblicitarie.

## Art. 31.

*Terapie e attività assistite con animali*


1. Le terapie e le attività assistite con animali sono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati al miglioramento della qualità della vita, che possono essere erogati in vari ambienti da professionisti opportunamente formati, para-professionisti o volontari, con animali dotati di appositi requisiti che consistono in incontri e visite tra persone e animali da compagnia o d'affezione effettuate in strutture di vario genere, nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici.

2. Per attività assistita con animali si intendono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati ad informare, educare o migliorare la qualità della vita.

3. Per terapia assistita con animali si intendono interventi di tipo terapeutico rivolti a persone con problematiche psico-sociali, neuro-motorie, cognitive o problematiche psichiatriche.

4. Le attività e le terapie di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo delle aziende sanitarie provinciali in conformità della normativa vigente in materia di tutela del benessere animale.

5. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 è vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli in età inferiore a quattro mesi.



## Art. 32.

*Adozione*

1. Regioni, province e comuni possono versare la quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta ad un terzo, a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture pubbliche e private, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a visite periodiche presso i servizi veterinari della Azienda sanitaria locale competente per territorio o presso veterinari convenzionati.

2. In assenza di tali controlli o nel caso di comprovata impossibilità al mantenimento, l'animale viene riconsegnato alle strutture di provenienza.

3. L'adozione nelle strutture pubbliche e private deve essere limitata ad un numero massimo di dieci per il mantenimento di cani e gatti al fine di salvaguardare la massima tutela e rendere lo stesso adottante pienamente responsabile del benessere degli stessi animali.

4. È fatto divieto di conferire fuori regione cani in strutture di cui agli articoli 11 e 12.

*Capo V*

## PROGRAMMAZIONE

## Art. 33.

*Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione*

1. La Giunta regionale adotta il programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione, stabilendo, in particolare:

*a)* gli obiettivi da raggiungere in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione nonché di prevenzione e di controllo del randagismo;

*b)* i criteri per l'analisi del fenomeno del randagismo e della formazione delle colonie feline;

*c)* le modalità per consentire un'uniforme raccolta e diffusione dei dati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lettera *b)*;

*d)* le risorse finanziarie destinate all'adozione degli strumenti, degli interventi e delle misure di protezione, nonché alla realizzazione degli interventi previsti al Capo IV;

*e)* le risorse per l'attuazione degli interventi per la tutela del benessere degli animali da compagnia e d'affezione e per la prevenzione ed il controllo del randagismo;

*f)* gli indirizzi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e la gestione delle strutture funzionali alla tutela del benessere animale, alla prevenzione e al controllo del randagismo;

*g)* i criteri per la programmazione della costruzione di strutture pubbliche di cui gli articoli 11 e 12;

*h)* l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

*i)* i criteri delle iniziative di promozione della cultura del possesso responsabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

*j)* i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'art. 3, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 281/1991.

2. La Giunta regionale, per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvede all'attuazione del programma di cui al comma 1, adottando, ai sensi dell'art. 34, piani operativi degli interventi.

## Art. 34.

*Piano operativo degli interventi*

1. La Giunta regionale, nel rispetto del piano sanitario regionale e del programma di cui all'art. 32, approva il piano operativo degli interventi per la tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione e la prevenzione del randagismo.

2. Il piano operativo, elaborato sulla base dei dati anagrafici degli animali, del censimento delle colonie feline presenti sul territorio e delle strutture di ricovero di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12 stabilisce, in particolare, criteri e modalità attuative per la declinazione operativa di quanto approvato dal programma di cui all'art. 33, definendo tempi e fasi.

3. Gli interventi previsti dal piano operativo di cui al comma 1, possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le aziende sanitarie locali, i comuni e le associazioni di volontariato animalista.

4. Le aziende sanitarie locali, nella programmazione delle proprie attività istituzionali, provvedono all'attuazione degli interventi di competenza, nel rispetto del piano operativo di cui al comma 1.

5. Nel piano operativo di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali, nonché sulla tutela della salute e del benessere animale.

*Capo VI*

## DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

## Art. 35.

*Sanzioni amministrative*

1. Il responsabile degli animali che detiene l'animale senza assicurare le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.

2. Coloro che, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 3, comma 2, detengono animali da compagnia o d'affezione in numero o in condizioni tali da costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, senza adottare misure volte a garantire le condizioni igienico-ambientali, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.



3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00:

a) il responsabile degli animali, anche temporaneo e chi ne fa commercio, che omette di iscrivere l'animale all'anagrafe degli animali o non provvede all'iscrizione, entro i termini previsti dall'art. 15, comma 4;

b) colui che cede l'animale e il nuovo proprietario, anche in concorso tra di loro, che omettono o non provvedono a denunciare l'animale all'anagrafe degli animali nei termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5;

c) il responsabile degli animali d'affezione che omette di denunciare la nascita, la morte o lo smarrimento o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5. Nel caso dello smarrimento la sanzione è aumentata fino al doppio se i soggetti indicati all'art. 19, comma 2, non provvedono al ritiro dell'animale nei termini previsti.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, compreso chi ne fa commercio, che risulti inadempiente agli obblighi di cui all'art. 15, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

5. Coloro che omettono di segnalare al servizio veterinario ufficiale i cani aggressivi di cui all'art. 18, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, qualora al termine dell'intervento terapeutico comportamentale previsto all'art. 18, comma 2, il servizio veterinario ufficiale accerta l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore.

6. Coloro che, in violazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, sottopongono a maltrattamenti o allontanano i gatti appartenenti alla colonia felina del loro *habitat*, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00. La sanzione è aumentata fino al triplo se il maltrattamento viene perpetrato con crudeltà.

7. Coloro che trasportano animali da compagnia o d'affezione in violazione all'art. 23, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00; la sanzione è aumentata fino al triplo, in caso di trasporto in vani portabagagli degli autoveicoli chiusi.

8. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

#### Art. 36.

##### *Sanzioni in materia di esercizio di attività*

1. Il canile rifugio o il canile sanitario che non possiede i requisiti previsti è soggetto alla revoca dell'accreditamento. Nel caso in cui la struttura risulti priva dei locali indicati rispettivamente dagli articoli 11 e 12, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo minimo di tre mesi e massimo di nove mesi. Nel caso in cui i locali non sono conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive previste, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

2. Coloro che effettuano l'identificazione dei cani prevista dall'art. 16, comma 2, senza avere l'abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario iscritto all'ordine professionale ufficiale e accreditato presso la Azienda sanitaria locale competente, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione è aumentata fino al doppio nel caso in cui l'identificazione sia effettuata con metodi diversi dall'istallazione del microchip, e fino al triplo se causa dolore all'animale. La sanzione è aggravata da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 per chi, al di fuori dei casi espressamente previsti, sopprime l'animale ed è aumentata sino al triplo se la soppressione viene procurata causando sofferenza all'animale.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture di cui agli articoli 11 e 12 che sottopongono gli animali ad attività di sperimentazione; la predetta sanzione è aumentata fino al triplo quando, al di fuori dei casi previsti dall'art. 22, comma 1, vengono soppressi gli animali.

4. Coloro che, in violazione delle disposizioni della presente legge, vendono animali da compagnia o d'affezione sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è aumentata fino al doppio per chi vende cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni e se la vendita è rivolta ai privati di età inferiore ai diciotto anni.

5. Coloro che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in violazione dell'art. 28, addestrano animali con modalità finalizzate ad esaltarne l'aggressività sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è aumentata da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 se l'addestramento viene effettuato con violenze, percosse o costrizione fisica o in ambienti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie a cui appartiene; la sanzione è altresì aumentata fino al triplo nel caso in cui vengano utilizzati collari con punte, elettrici o elettronici.

6. Coloro che effettuano mostre, fiere e spettacoli senza l'autorizzazione prevista dall'art. 30, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è aumentata fino al doppio nel caso in cui il soggetto, fisico o giuridico, espone in mostre, fiere e spettacoli, cani e gatti di età inferiori a quattro mesi o animali come premio o vincita di gioco.

#### Art. 37.

##### *Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico*

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, in materia di indennizzo dei danni e delle perdite di capi dovute alle aggressioni di cani randagi, causati agli imprenditori agricoli, si applicano le disposizioni della legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 (Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita).

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, provvede a stanziare le somme necessarie per gli indennizzi, utilizzando i proventi delle sanzioni amministrative, ir-



rogate dagli organi di vigilanza preposti e i trasferimenti dello Stato, nel rispetto della ripartizione indicata nella legge n. 281/1991, relativa alle diverse destinazioni dei fondi nazionali trasferiti alla Regione in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 38.

*Vigilanza e controllo*

1. Alla vigilanza e al controllo in materia di tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, le aziende sanitarie locali, la Regione ed i comuni.

2. Per l'esercizio delle attività i comuni e le aziende sanitarie locali, possono avvalersi delle guardie zoofile volontarie.

Art. 39.

*Clausola valutativa*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza annuale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione della presente legge dei risultati da essa ottenuti nel lavoro di contrasto del randagismo e di tutela degli animali da compagnia o d'affezione.

2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:

a) stato di attuazione e/o di implementazione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;

b) numero dei cani identificati con la procedura microchip;

c) manifestazione del fenomeno del randagismo, nell'annualità di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;

d) risultati conseguiti per effetto dell'attività di sterilizzazione prevista dalla legge.

Art. 40.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 40.000,00 e per l'anno 2020 di euro 40.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti Missioni, Programmi e Capitoli come per legge.

Art. 41.

*Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6.

Art. 42.

*Pubblicazione ed entrata in vigore*

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

19R00115



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 6 1 5 \*

€ 3,00

